

GLOSSAE

European Journal of Legal History



ISSN 2255-2707

Edited by

Institute for Social, Political and Legal Studies
(Valencia, Spain)

Honorary Chief Editor

Antonio Pérez Martín, University of Murcia

Chief Editor

Aniceto Masferrer, University of Valencia

Assistant Chief Editors

Wim Decock, University of Leuven

Juan A. Obarrio Moreno, University of Valencia

Editorial Board

Isabel Ramos Vázquez, University of Jaén (Secretary)

Francisco Calabuig Alberola, University of Valencia (Website Editor)

Anna Taitslin, Australian National University – University of Canberra

M.C. Mirow, Florida International University

José Miguel Piquer, University of Valencia

Andrew Simpson, University of Aberdeen

International Advisory Board

Javier Alvarado Planas, UNED; Juan Baró Pazos, University of Cantabria; Mary Sarah Bilder, Boston College; Orazio Condorelli, University of Catania; Emanuele Conte, University of Rome III; Daniel R. Coquillette, Boston College – Harvard University; Serge Dauchy, University of Lille; Salustiano de Dios, University of Salamanca; José Domingues, University of Lusíada; Seán Patrick Donlan, The University of the South Pacific; Matthew Dyson, University of Oxford; Antonio Fernández de Buján, University Autónoma de Madrid; Remedios Ferrero, University of Valencia; Manuel Gutan, Lucian Blaga University of Sibiu; Alejandro Guzmán Brito, Pontifical Catholic University of Valparaíso; Jan Hallebeek, VU University Amsterdam; Dirk Heirbaut, Ghent University; Richard Helmholz, University of Chicago; David Ibbetson, University of Cambridge; Emily Kadens, University of Northwestern; Mia Korpiola, University of Turku; Pia Letto-Vanamo, University of Helsinki; David Lieberman, University of California at Berkeley; Jose María Llanos Pitarch, University of Valencia; Marju Luts-Sootak, University of Tartu; Magdalena Martínez Almira, University of Alicante; Pascual Marzal Rodríguez, University of Valencia; Dag Michaelsen, University of Oslo; María Asunción Mollá Nebot, University of Valencia; Emma; Montanos Ferrín, University of La Coruña; Olivier Moréteau, Louisiana State University; John Finlay, University of Glasgow; Kjell Å Modéer, Lund University; Anthony Musson, University of Exeter; Vernon V. Palmer, Tulane University; Agustin Parise, Maastricht University; Heikki Pihlajamäki, University of Helsinki; Jacques du Plessis, Stellenbosch University; Merike Ristikivi, University of Tartu; Remco van Rhee, Maastricht University; Luis Rodríguez Ennes, University of Vigo; Jonathan Rose, Arizona State University; Carlos Sánchez-Moreno Ellar, University of Valencia; Mortimer N.S. Sellers, University of Baltimore; Jørn Øyrehagen Sunde, University of Bergen; Ditlev Tamm, University of Copenhagen; José María Vallejo García-Hevia, University of Castilla-La Mancha; Norbert Varga, University of Szeged; Tammo Wallinga, University of Rotterdam; José Luís Zamora Manzano, University of Las Palmas de Gran Canaria

Citation

Francesco Di Chiara, “Il diritto penale del Regnum Siciliae in una raccolta di decisioni della seconda metà del seicento”, *GLOSSAE. European Journal of Legal History* 13 (2016), pp. 182-206 (available at <http://www.glossae.eu>)

Il diritto penale del *Regnum Siciliae* in una raccolta di *decisiones* della seconda metà del seicento

The criminal law of the Kingdom of Sicily in a collection of *Decisiones* from the second half of the 17th century

Francesco Di Chiara
Università di Palermo

Riassunto

Tra XVI e XVII secolo, il panorama giuridico del *Regnum Siciliae* si caratterizza per la fusione profonda tra prassi giudiziaria e scienza giuridica. Si tratta di un fenomeno che accomuna la Sicilia alla gran parte delle realtà territoriali europee. Il genere letterario scelto dai giuristi per rappresentare tale connubio tra prassi giudiziaria e dottrina è la *decisio*. Le raccolte di *Decisiones* delle più importanti corti supreme europee si diffondono in gran parte del continente, ed è proprio la loro circolazione a determinare un *usus fori* transnazionale. Il mio contributo ha ad oggetto la raccolta di *Decisiones criminales* del giudice ed avvocato messinese Girolamo Basilicò. L'opera offre un vasto resoconto della giurisprudenza delle supreme corti del *Regnum*. in materia penale. L'autore, infatti, dimostra di voler dare alla raccolta ampio respiro cronologico, citando sentenze risalenti alla fine del XVI secolo fino al 1663. Questo è un dato che a ben vedere risulta essere una peculiarità che differenzia l'opera di Basilicò da quelle dei colleghi, almeno siciliani. Costoro nelle sillogi fissano un'istantanea della giurisprudenza siciliana che il più delle volte è limitata temporalmente al periodo della loro attività nelle supreme corti del Regno. Ma ancor più rilevante è forse la dimensione dottrinale dell'opera. In tal senso, Basilicò, operando nella seconda metà del Seicento, accoglie nella sua raccolta *communes opiniones* oramai "cristallizzate" nel panorama del diritto comune oltre che nella giurisprudenza siciliana. Vengono così selezionati nodi problematici inerenti la materia penale, sia sostanziale che procedurale, che traggono origine da controversie sorte nelle aule dei tribunali siciliani, ma le cui soluzioni vengono fornite da più importanti criminalisti europei, citati da Basilicò. Si tratta di soluzioni che sono oramai consolidate ed accettate dalla dottrina Cinque-Seicentesca, in una costruzione che trae origine e funzionamento nelle dinamiche del diritto comune.

Abstract

The purpose of the present contribution is to analyze the collection of "Decisiones criminales" by the Sicilian lawyer and judge Girolamo Basilicò. This collection of Decisiones stands at the crossroads of several legal traditions at the end of the 16th and beginning of the 17th century. It is anchored in the *ius commune* tradition, but its perspective is that of Sicily's Kingdom. In this sense, Basilicò's collection reveals the practice of the Sicilian superior courts, but being a work written primarily by the standards of the *ius commune* literature, it reflects in many ways the "law of the books". The collection provides an insight into the common European tradition in criminal law in the early modern period to its impact on Sicily's judicial practice.

Keywords

Decisiones, Regnum Siciliae, giurisprudenza, dottrina giuridica, corti supreme.

Quando, nel 1669 fu pubblicata a Madrid la raccolta di *Decisiones criminales* del giudice ed avvocato messinese Girolamo Basilicò,¹ la scienza giuridica siciliana

¹ Basilicò, G., *Decisiones criminales Magnae Regiae Curiae Regni Siciliae. Quibus adiectae sunt insigniores quaestiones ad materias decisum pertinentes*, Madriti, 1669 (da adesso in poi Basilicò). L'opera ebbe una *Editio secunda*, Florentiae, 1691. Sulla raccolta di *Decisiones* di Basilicò, si vedano le informazioni fornite da Trasselli, C., *Da Ferdinando il Cattolico a Carlo V. L'esperienza siciliana 1475-1525*, Volume I, Saveria Mannelli (CZ), 1982, p. 124.

attraversava una fase di stasi dopo il periodo fecondo vissuto tra la fine del XVI ed il primo scorcio del XVII secolo.

In tale lasso di tempo, infatti, intorno al nucleo dei grandi tribunali del Regno di Sicilia si sviluppa e fiorisce, per impulso dei maggiori giudici-giuristi, una produzione tecnica legata all'attività delle Corti. È il segno dell'irrompere di una cultura propria di avvocati, ma soprattutto di magistrati -in buona parte anche professori o ex professori nelle università di Catania e Messina- i quali alle speculazioni teoriche di diritto comune tipiche dei corsi ufficiali universitari preferiscono le trattazioni tecnico-professionali legate alla prassi forense.²

La dottrina giuridica siciliana sceglie dunque la materia del processo non solo come campo privilegiato per le sue riflessioni, ma anche e soprattutto per una interpretazione rivolta alla normativa regia che tale materia disciplina. Un'interpretazione che il più delle volte vuole enfatizzare la lacunosità e la frammentarietà del dettato legislativo, legittimandone per tal via una rilettura estensiva, se non addirittura alternativa.³ Si tratta di un tentativo, da parte dei giuristi, di rimanere protagonisti in un ambito, quello delle procedure, che sempre più i sovrani tendono ad attrarre tra le materie della propria legislazione.⁴ Il controllo delle procedure, peraltro, rientrava in quel generale fenomeno di appropriazione del giuridico che può considerarsi elemento comune delle nascenti monarchie della prima età moderna. In tal senso la centralizzazione dell'amministrazione della giustizia ed in

² Per un simile fenomeno nell'Italia meridionale, in un ambiente da sempre assai attento alla prassi giudiziaria, cfr. Cortese, E., *Sulla scienza giuridica a Napoli tra Quattro e Cinquecento* in *Scuola, diritto e società nel mezzogiorno medievale d'Italia*, I, M. Bellomo (ed.), Catania, 1985, p. 131 ss., ora in Id., *Scritti*, I. Birocchi, e U. Petronio (eds.), Spoleto, 1999, in particolare pp. 105, 130-132.

³ Di questa forma d'interpretazione parla Sbriccoli, M., *L'interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi dell'età comunale*, Milano, 1969, p. 270, secondo cui i giuristi praticano un sistematico "rovesciamento della norma in lacuna": essi, cioè ravvisano un vuoto o un'ambiguità non soltanto rispetto a casi non regolati, ma anche quando la legge appaia ingiusta o inopportuna. Nello stesso senso, ma specificamente per realtà napoletana, si veda, Miletto, M.-N., *Tra equità e dottrina. Il Sacro Regio Consiglio e le «Decisiones» di V. de Franchis*, Napoli, 1995, pp. 55-61. Sulla portata assunta dalla lacuna legislativa negli ordinamenti di diritto comune si veda Meccarelli, M., *Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune*, Milano, 1998, p. xx, 318 e ss. L'Autore sottolinea, infatti, come in tali ordinamenti essenzialmente giurisprudenziali, il fattore interpretativo è fondamento dell'effettività della norma. In tale prospettiva, la lacuna è lo spazio in cui l'*arbitrium* ermeneutico si muove per colmare il dettato normativo insufficiente. Appaiono scettici, invece, rispetto all'idea stessa di utilizzare la categoria di "lacuna" legislativa con riferimento alla situazione che poteva crearsi negli ordinamenti dotati di pluralità di fonti, come quelli precedenti alle codificazioni, Caroni, P., *Statutum et silentium. Viaggio nell'entourage silenzioso del diritto statutario*, "Archivio Storico Ticinese", 118 (1995), pp. 134-146; Birocchi, I., *La formazione dei diritti patri nell'Europa moderna tra politica dei sovrani e pensiero giuspolitico, prassi ed insegnamento*, I. Birocchi, A. Mattone (eds.), *Il Diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX)*. Atti del Convegno internazionale, Alghero, 4-6 novembre 2004, Roma, 2006, p. 57.

⁴ È questa una teoria elaborata da Pasciuta, B., *Le fonti giudiziarie del Regno di Sicilia tra tardo Medioevo e prima Età Moderna: le magistrature centrali*, A. Giorgi, S. Moscardelli, C. Zarrilli (eds.), *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna* (Atti del Convegno di Studi, Siena, Archivio di Stato, 15-17 settembre 2008), pp. 315-330, secondo la quale "normativa regia e riflessione giuridica sono dunque costantemente impegnate in una contrapposizione silenziosa che elegge come terreno di attività il processo e le sue sistemazioni". Nello stesso senso sia anche consentito citare Di Chiara, F., *The Judge in the Seventeenth century: a royal official between legislation, doctrine and case law. The Sicilian case*, *Proceedings of the 16th International Conference on the History of Concepts*, Bilbao, 29-31 August 2013, pp. 277-283.

particolare delle magistrature apicali, era punto nevralgico nelle politiche di accentramento dei sovrani “tendenzialmente” assoluti.⁵

Ed ecco, quindi, vedere la luce un gran numero di opere, ascrivibili a vari generi letterari, per mezzo delle quali la dottrina giuridica siciliana, reinterpretandolo, crea il diritto effettivamente applicato nelle aule dei tribunali. Tale attività interpretativa non può che prendere le mosse dal più corposo intervento normativo sulle procedure giudiziarie avutosi nel *Regnum* dopo le Costituzioni di Federico II, vale a dire il *Ritus Magne Regie Curie et totius regni Siciliae Curiarum*.⁶ È con questo provvedimento, emanato nell’ottobre del 1446, che il sovrano Alfonso V il Magnanimo intendeva disciplinare la materia procedurale, sia civile che penale, nei tribunali della parte insulare del Regno di Sicilia, con lo scopo precipuo di rendere più agevole lo svolgimento dei processi.⁷

Già dalla fine del ‘400 la dottrina si cimenta nell’interpretazione del *Ritus* alfonsoino, apportando commenti a singoli articoli del testo normativo, in trattazioni destinate alla pratica forense. Ma sarà tra la fine del XVI e l’inizio del XVII secolo che vedranno la luce i due più significativi e diffusi commentari al *Ritus*, quelli di Giuseppe Cumia⁸ e di Marcello Conversano⁹. Nel medesimo periodo, i giuristi siciliani si dedicano al commento di altre fonti normative vigenti nel *Regnum*. È il caso di Mario Muta, autore di commentari ai capitoli del regno,¹⁰ alle *prammatiche*¹¹ e alle consuetudini di Palermo,¹² o Mario Cutelli, che avvalendosi delle sue *Notae Politicae*,¹³ apporta un commento, in quattro libri, ai capitoli di Giacomo, Federico III, Pietro II e Martino. Alla normativa statutaria cittadina sono invece dedicate le *Lucubrationes* sulle consuetudini di Messina,¹⁴ di Mario Giurba, pubblicate nel 1620.

Sempre nell’ambito della produzione dottrinale, un posto di rilievo va attribuito alle raccolte di *Decisiones* dei supremi tribunali siciliani. Queste rappresentano forse l’esempio più fulgido della solida saldatura oramai avvenuta tra il mondo della dottrina e quello della prassi giudiziaria. La *decisio*, infatti, pur rimanendo un atto stragiudiziale che non coincide con la sentenza, da questa trae comunque spunto,

⁵ Cfr. Birocchi, *La formazione dei diritti patri* (cit. 3), p. 38.

⁶ La versione integrale del testo del *Ritus Magnae Regiae Curiae et totius Regni Siciliae Curiarum*, di Alfonso V il Magnanimo è edito in F. Testa (ed.), *Capitula Regni Siciliae*, tt. II, Panormi 1741 (rist. an. A. Romano (ed.), Saveria Mannelli (CZ), 1999), t. I pp. 240-273.

⁷ Sul *Ritus* alfonsoino si veda Pasciuta, B., *In regia curia civiliter convenire. Giustizia e città nella Sicilia tardomedievale*, Torino, 2003, pp. 88-91.

⁸ Cumia G., *In ritus magnae regiae curiae ac totius regni Siciliae curiarum Commentaria, praxisque super eiusdem Magnae Regiae Curiae ritibus [...]*, Panormi, 1578.

⁹ Conversano, M., *Commentaria super ritu regni Siciliae ... a Marcello Conversano collecta*, Panormi, 1614.

¹⁰ Muta, M., *Capitulorum regni Siciliae ... lucubrationum*, tt. VI, Panormi, 1605-27; sui Commentari di Muta cfr. Pasciuta, B., *Placet regie maiestati. Itinerari della normazione nel tardo medioevo siciliano*, Torino, 2005, pp. 93-103 e bibliografia ivi citata.

¹¹ Muta, M., *Regni Siciliae pragmaticarum sanctionum...*, Panormi, 1622.

¹² Muta, M., *Commentaria...in antiquissimas felicitis Senatus populi que panormitani consuetudines*, Panormi, 1644.

¹³ Cutelli, M., *Codicis legum sicula rum libri quatuor....*, Messanae, 1622.

¹⁴ Giurba, M., *Lucubrationum...in omne ius municipale quod statutum appellant Senatus Populi que Messanensis...*, Messanae, 1620.

quale ineludibile presupposto per una rielaborazione che diviene infine eminentemente dottrinale.¹⁵

La prima silloge di tal genere, composta dal giudice catanese Francesco Milanese,¹⁶ viene pubblicata nel 1593 ed inaugura, per la Sicilia, una “serie” davvero fortunata. Ad essa fanno seguito le edizioni di numerose altre raccolte, i cui autori – Mastrillo,¹⁷ Intriglioli,¹⁸ Del Castillo,¹⁹ Giurba,²⁰ Muta,²¹ Caracciolo,²² solo per citare i più noti - sono figure di spicco nel panorama dei giuristi e dei giudici siciliani del tempo.²³ Nel cinquantennio dal 1600 al 1650 si contano addirittura oltre trenta edizioni di raccolte di *Decisiones*, che scemano poi a meno di dieci nel secondo scorcio del XVII secolo.²⁴

La ragione di tale proliferare in questo lasso di tempo è riconducibile ad una serie di concause. Innanzitutto il processo di stabilizzazione degli alti tribunali siciliani che iniziatosi verso la metà del secolo XV, giunge a maturazione con la prammatica *de reformatione tribunalium* di Filippo II del novembre del 1569.²⁵

¹⁵ Si veda, in tal senso, la definizione data da De Luca, G.-B., *Theatrum veritatis et iustitiae*, Tomus XV, Venetiis 1759, P. 45, secondo cui “Licet enim decisiones sint actus mere extraiudiciales, aliud non continent nisi quondam propalationem voti, vel sensuum Tribunalis, seu motiva...Attamen illae ostendunt bonum ius, atque ad hunc effectum sententia aequipollent”. Su questa definizione e sulla sottolineatura del ruolo della *decisio* quale motivazione della sentenza cfr. Mancuso, F., *Per la storia della motivazione della sentenza nei secoli XVI/XVIII (Note a margine a studi recenti con il testo di una sentenza del 1229)*, “Rivista Trimestrale di diritto e procedura civile”, XLIX (1995), pp.89-110.

¹⁶ Milanese, F., *Aureae decisiones Regiae Curiae Regni Siciliae*, voll. I e II, Venetiis, 1593. L’opera fu pubblicata per la prima volta in Sicilia nel 1624 (Panormi), ma a causa delle idee politiche del suo autore, nel 1766 venne bruciata in piazza in quanto ritenuta lesiva delle prerogative regie. Milanese, infatti, era stato convinto assertore della necessità di giudicare le controversie tra i siciliani all’interno dell’isola, spingendosi a negare financo al sovrano la potestà di avocarle fuori dal Regno. Cfr. La Mantia, V., *Storia della legislazione civile e criminale di Sicilia*, II, Palermo, 1866, p. 73.

¹⁷ Mastrillo, G., *Decisiones Consistorii Sacrae Regiae Conscientiae Regni Siciliae*, Panormi, 1606.

¹⁸ Intriglioli, N., *Decisiones aureae Magnae Regiae Curiae Regni Siciliae*, Panormi, 1609.

¹⁹ Del Castello, G.F., *Decisiones Tribunalis Consistorii Sacrae Regiae Conscientiae Regni Siciliae*, Panormi, 1613.

²⁰ Giurba, M., *Decisiones novissimae Consistorii Sacrae Regiae Conscientiae Regni Siciliae*, Messanae, 1616.

²¹ Muta, M., *Decisiones novissimae Magnae Regiae Curiae supremisque magistratus Regni Siciliae*, Panormi, 1619.

²² Caracciolo, O., *Decisiones curiae Pretoris Felicis Urbis Panormi*, Panormi, 1641.

²³ Per brevi profili dei giuristi sopra menzionati si veda I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M. - N. Miletto, (eds.), «*Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*», 2 voll., Bologna, 2013. Sia pur datati, di notevole utilità sono anche La Mantia, *Storia della legislazione* (cit. 16), pp. 69-93. Qualche notizia anche in Orlando, D., *Biblioteca di antica giurisprudenza siciliana*, Palermo, 1851, ad v.; Mira, G.-M., *Bibliografia siciliana*, Palermo, 1875, ad v..

²⁴ Pochissime e di scarso rilievo, sono invece le raccolte del secolo XVIII. Da una rapida lettura risalta subito come il genere sia oramai del tutto snaturato. Le raccolte contengono poche *decisiones*, solitamente non più di dieci, che riguardano prevalentemente la materia feudale. Chiaro è anche nello stile l’intento razionalizzante, tipicamente settecentesco, che si riscontra soprattutto nella scarsità delle citazioni dottrinali, adesso non più affastellate nei “chilometrici” corsivi, tipici della *decisio* classica, ma confinate in nota, a pie di pagina. Come esempio di raccolta di tal genere si veda quella di De Napoli, A., *Decisiones tribunalis magnae regiae curiae sedis plenae Regni Siciliae in causis possessoriiis pro successione principatus Castris & terrae Cassari, marchionatus terrae Sortini...*, Panormi, 1780.

²⁵ *Prammatica de reformatione Tribunalium*, edita in Cesino Foglietta, J., *Pragmaticae Regni Siciliae*, II, Panormi, 1700, 1-7 e in Di Blasi, F.-P., *Pragmaticae Sanctiones Regni Siciliae*, III, Panormi, 1791. Sulla riforma di Filippo II, che può considerarsi il momento conclusivo di tutta una serie di richieste di riforme giurisdizionali avanzate nei Parlamenti dalla prima metà del Cinquecento in poi cfr. Sciuti Russi, V., *Astrea in Sicilia. Il ministero togato nella società siciliana dei secoli XVI e*

Proprio in virtù di tale provvedimento, infatti, i tribunali regi di ultima istanza della Regia Gran Corte e del Concistoro della Sacra Regia Coscienza vengono posti al vertice del sistema giudiziario del *Regnum*.²⁶ Una diarchia determinata anche dalla necessità di tre sentenze conformi per giungere ad una decisione definitiva, con la previsione, a tal fine, di un complesso sistema di appelli ordinari ed incrociati tra i due organi giudiziari.²⁷ A tale fattore, va sicuramente aggiunta la massiccia professionalizzazione della magistratura, dovuta alla presenza dei più rinomati giuristi dell'Isola come giudici dei tribunali supremi; un particolare, questo, che non poteva non contribuire ad accrescere il prestigio delle decisioni adottate da quelle Corti.²⁸ Non va infine sottovalutata la volontà dei singoli autori di veder associato il proprio nome ad un genere letterario di indubbio successo, quale era quello della *decisio*.²⁹

La diffusione delle raccolte di *decisiones* rappresenta, infatti, un evento di portata "globale" che coinvolge gran parte d'Europa. Selezionando, accreditando o respingendo determinate "*opiniones*", le raccolte di decisioni strutturate da giuristi di ampia cultura si presentavano come autorevole supporto nella pratica quotidiana del foro: per il loro tramite si poteva individuare come presumibilmente si sarebbero regolati gli organi giudicanti, e questi stessi, peraltro, quando subordinati, vi avrebbero trovato una guida certa nella complessità del diritto controverso.³⁰ Alle

XVII, Napoli, 1983, p. 95 ss.; Gregorio, R., *Considerazioni sopra la storia di Sicilia dai tempi normanni sino ai presenti*, A. Saitta, (ed.), 3 vol., Palermo, 1972, pp. 541-543. Sulla politica di Filippo II cfr., per tutti, Koenisberger, H.-G., *Il governo della Sicilia sotto Filippo II di Spagna*, London, 1951, rifiuto in Id., *The Practice of Empire*, Ithaca- New York, 1969.

²⁶ Sull'ordinamento giudiziario in Sicilia nei secoli XVI e XVIII cfr. Baviera Albanese, A., *L'ufficio di Consultore del Vicerè nel quadro delle riforme dell'organizzazione giudiziaria del secolo XVI in Sicilia*, "Rassegna degli Archivi di Stato", 1960; ora, EAD., *Scritti minori*, Soveria Mannelli (CZ), 1992, pp.109-158; Sciuti Russi, *Astrea in Sicilia* (cit. 25), ed in particolare, sul parlamento del 1535, pp. 22-28 e sulla riforma del 1569, p. 79 e p. 216 e ss.; Id, *Il governo della Sicilia in due relazioni del primo Seicento*, Napoli, 1984, pp. 17-25. Sia pur per un periodo più risalente, si veda Pasciuta, *In regia curia* (cit. 7), pp. 41-68 e la bibliografia ivi citata.

²⁷ Data la necessità di tre sentenze conformi per ottenere il passaggio in giudicato, il sistema degli appelli risultava particolarmente complesso. Contro le sentenze della Gran Corte si poteva proporre appello al Vicerè o (con la riforma di Filippo II) al Concistoro della Sacra Regia Coscienza; contro le decisioni del Concistoro ci si poteva, invece, appellare alla Gran Corte (nella composizione criminale); le sentenze di questa erano appellabili innanzi alla Gran Corte (come giudice per le cause delegate) e contro quest'ultima si poteva, infine, adire il Concistoro (come tribunale per le cause delegate). Cfr. La Mantia, *Storia della legislazione* (cit. 16), p. 197.

²⁸ Sul punto Romano, A., *La Regia Gran Corte del Regno di Sicilia*, A. Wijffels (ed.), *Case Law in the Making. The Techniques and Methods of Judicial Records and Law Reports*, vol. 1, Berlin, 1997, pp. 111-161, osserva come il sistema giudiziario siciliano sembra avere maturato sempre più nel tempo una reale "specializzazione", reggendosi in effetti su tecnici del diritto. Una realtà che contribuiva decisamente all'approfondita elaborazione giurisprudenziale del diritto siciliano, ma che nel contempo rendeva politicamente assai influente il ceto dei giuristi, che in Sicilia sosteneva sovente posizioni fortemente conservatrici a fronte di ogni mutamento politico istituzionale che potesse in qualche modo intaccare le prerogative non solo proprie ma anche del ceto nobiliare, cui esso era assai spesso strutturalmente legato. Su questi temi si veda anche Bellabarba, M., *La giustizia nell'Italia moderna*, Bari, 2008, pp. 23-40.

²⁹ Romano, A., *Tribunali, giudici e sentenze nel Regnum Siciliae (1130-1516)*, J.-H Baker (ed.), *Judicial records, law reports and the growth of the Case-law*, Berlin, 1997, pp. 273-274, per "giustificare" il fiorire ed il diffondersi delle raccolte di *decisiones* in Sicilia, dall'ultimo decennio del XVI secolo in poi, sottolinea, oltre ai motivi sopra menzionati, il carattere collegiale delle supreme corti che, ovviamente, conferisce autorità a sentenze adottate con parere unanime da tre o più sommi giuristi-dottori con esclusione di interventi di giurie o di giudici non togati.

³⁰ Ascheri, M., *Tribunali Giuristi e Istituzioni dal medioevo all'età moderna*, Bologna, 1989, p. 92. Nello stesso senso già Lombardi, L., *Saggio sul diritto giurisprudenziale*, Milano, 1967, p 192 e più recentemente Savelli, R., *Tribunali, "Decisiones" e giuristi: una proposta di ritorno alle fonti*, G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera (eds.), *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra*

decisiones rinviavano gli operatori del diritto sia per cercare un campo di certezze rispetto alle contraddizioni ed esitazioni delle opere teoriche e della letteratura consiliare, sia per conoscere il diritto quale effettivamente applicato nei maggiori tribunali di ogni ordinamento.

L'autorità di alcune corti consentiva poi alle *decisiones* di valicare i confini degli stati e di dar luogo a una prassi internazionale.³¹ È stata forse la constatazione di questo fenomeno a rafforzare l'idea della vigenza e recezione a carattere europeo del *ius commune* che, sia pur con l'ausilio di forme e generi letterari nuovi rispetto a quelli medievali connoterebbe, con la sua forza autoritativa, anche l'età moderna fin quasi alle codificazioni ottocentesche. Tale tesi è stata sostenuta dalla maggior parte della storiografia giuridica della seconda metà del secolo XX, impegnata, attraverso la ricerca di un passato giuridico comune, nell'annoso tentativo di costruire un'integrazione in un continente ancora dilaniato dagli echi del recente conflitto mondiale.³²

A questa visione si contrappone negli ultimi anni una posizione che tende innanzitutto a ridimensionare la portata globale del "diritto comune" e a considerarlo limitato ad alcune realtà territoriali dell'Europa occidentale; in particolare le penisole iberica ed italica, caratterizzate dall'influenza culturale della chiesa cattolica, che nello specifico campo giuridico si riflette nel rilievo centrale assunto dallo *ius canonicum novissimum*.³³ Si tratta di un diritto che si reggeva sulle decretali pontificie, i canoni conciliari e le decisioni dei tribunali ecclesiastici. Esso operava in territori politicamente affini ed era relativamente impermeabile rispetto ai testi giuridici provenienti dalle aree del nord Europa, caratterizzate dalla Riforma Protestante.³⁴

medioevo ed età moderna, Bologna, 1994, pp. 414-415 e soprattutto Miletta, M.-N., *Stylus iudicandi. Le raccolte di decisiones del Regno di Napoli in età moderna*, Napoli, 1998, p. 184 ss.

³¹ Di una giurisprudenza che svolga a livello istituzionale un ruolo di unificazione del diritto tra gli stati, parla Gorla, G., *I Tribunali Supremi degli Stati italiani. fra i secc. XVI e XIX, quali fattori della unificazione del diritto nello Stato e della sua uniformazione fra Stati (Disegno storico-comparatistico)*, *La formazione storica del diritto moderno in Europa*, I, Firenze, 1977, pp.445-532. Alla visione di Gorla aderisce, se pur in termini sfumati, Massetto, G.-P., *Sentenza (diritto intermedio)*, voce, *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1989, vol XLI, pp. 1200-1245. Rilievi critici a tale teoria sono invece mossi da Birocchi, I., *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Torino, 2002, p. 87 ss.. Oltre che da Ascheri, *Tribunali Giuristi e Istituzioni* (cit. 30), pp. 85-183, quando afferma che quella giurisprudenza, pur autorevole, aveva comunque carattere regionale.

³² Si fa in modo specifico riferimento alla storiografia di matrice tedesca, ed ai lavori di Koschaker, P., *Europa und das römische Recht*, Monaco, 1958, pp. 2-5; ma soprattutto di Helmut Coing, il quale sembra spinto proprio da quest'idea di un diritto comune che abbracci un ampio arco cronologico, dal rinascimento della *scientia iuris* fino alla soglia delle codificazioni, nella stesura dei suoi monumentali *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte*, voll. I-III/3, München, 1873-1986, opera che racchiude la storia del diritto privato europeo, dal XII al XIX secolo. Un *ius commune* a carattere universale che coinvolge tutti i territori del continente europeo i quali, proprio per questa comune appartenenza, vengono definiti da Coing, "europäischen Länder". Coing, H., *Die europäische Privatrechtsgeschichte der neuen Zeir als einheitliches Forschungsgebiet: Probleme und Aufbau, Ius commune* 1 (1967), p. 3.

³³ Cfr. Osler, D.-J., *Jurisprudence of the Baroque. A census of Seventeenth century Italian legal imprints*, Frankfurt am Main, 2006, p. XVII.

³⁴ Per il ruolo svolto dalla censura operata dall'Inquisizione quale barriera alla circolazione dei testi giuridici, si vedano i numerosi contributi di Rodolfo Savelli. In particolare, Savelli, R., *Censori e giuristi. Storie di libri, di idee e di costumi (secoli XVI-XVII)*, Milano, 2011.

In questa prospettiva poi la effettiva penetrazione del diritto comune negli organismi statuali della prima età moderna sarebbe marginale rispetto alla più forte caratterizzazione del nascente diritto patrio e dei giuristi che in tale contesto operavano. Secondo tale orientamento, dunque, l'apporto dei giuristi stranieri avrebbe carattere residuale, in una *scientia iuris* prevalentemente “nazionale”.³⁵

Sia pur forse ridimensionata dal punto di vista della sua estensione territoriale, pare proprio, però, che per ciò che attiene alla circolazione delle raccolte di *decisiones*, si possa comunque parlare di un sistema di citazioni legate al metodo autoritativo del diritto comune su cui si può considerare impiantato un vero e proprio *usus fori* transnazionale. A questo fenomeno partecipano anche le raccolte siciliane, come testimoniato sia dal gran numero di edizioni stampate al di fuori dell'isola che dai frequenti rinvii che ad esse fanno le *decisiones* promananti dai supremi tribunali soprattutto napoletani e di area spagnola. In tal senso, appare emblematico il caso della raccolta di *Decisiones* del palermitano Garsia Mastrillo, giudice del Concistoro e giurista di fama, la cui opera fu oggetto per tutto il Seicento di numerose ristampe in Sicilia ma anche a Spira e Colonia. La silloge, peraltro, costituisce un autorevole e costante punto di riferimento argomentativo nelle *Decisiones* del napoletano De Franchis e in quelle di Juan Pedro Fontanella dedicate alla giurisprudenza del Senato di Barcellona.³⁶

Ma a ben vedere la circolazione delle raccolte di giurisprudenza dei maggiori tribunali europei è solo uno degli aspetti di questo diritto comune Cinque-Seicentesco. Ciò che effettivamente lo caratterizza è la sua dimensione dottrinale che ha formazione, metodologie e lessico fondati sulla *scientia iuris* medievale. Non a caso la struttura della *decisio* eredita dalla *quaestio* il tipico schema *pro-contra-solutio*, nel quale a sostegno delle ragioni delle parti che hanno dato origine alla controversia, ma soprattutto della sentenza definitiva, vengono poste autorità tratte dal diritto comune.³⁷ In una dialettica che vede contrapporsi *auctoritates* promananti da ordinamenti diversi, la cui vincolatività non va ricercata sul piano istituzionale ma su quello eminentemente dottrinale. Esse fanno parte di quel sistema di citazioni che si ripetono in maniera stereotipata, il cui contenuto è spesso ignorato dall'autore della *decisio* che le riporta, ma che in quanto rientranti nell'ambito del diritto comune vengono percepite come vincolanti. Le *decisio* mostra dunque come ad essere recepita non è la fonte promanante da un ordinamento straniero quanto piuttosto il percorso dottrinale in cui essa è inserita, e che la vede quale tassello di una *communis opinio*

³⁵ Per tale filone critico si veda soprattutto Osler, D.-J., *The Myth of European Legal History*, *Rechtshistorisches Journal*, 16 (1997), p. 404, il quale avversando aspramente l'idea di una “pan-European jurisprudence”, sostiene che “*The real legal history was taking place somewhere else, namely in the national legal systems which were coming into place in the modern period*”. In realtà secondo Osler oggetto di studio dovrebbero essere le migliaia di giuristi che in tali sistemi operavano e non un irreale *pan-European legal system*”. Sul medesimo orientamento critico, rispetto alla tradizionale storiografia tedesca, si veda anche Duve, T., *Von der Europäischen Rechtsgeschichte zu einer Rechtsgeschichte Europas in globalhistorischer Perspektive*, *Rechtsgeschichte*, 20 (2012), p. 18-71.

³⁶ Su Garsia Mastrillo si veda Pasciuta B., Di Chiara, F., *Mastrillo Garsia*, I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.-N. Miletti, (eds.), *Dizionario biografico dei giuristi italiani* (cit. 23), p. 1304-1305; Napoli, M.-T., *Mastrillo Garsia*, *Dizionario biografico degli italiani* 72 (2008), p. 55-59. Più specificamente sulla raccolta di *Decisiones* di Mastrillo, sia consentito il rinvio a Di Chiara, F., *Fonti per una storia dei Grandi Tribunali in Sicilia: le decisiones di Garsia Mastrillo (1606-1624)*, *Archivio Storico Siciliano*, sr. IV, 32 (2006), p. 95-110.

³⁷ Cfr. Birocchi, *Alla ricerca dell'ordine* (cit. 31), p.31 ss.

che pare indifferente a limiti di carattere territoriale. Ma la *decisio* è altresì specchio di un diritto comune che nel Cinquecento tende a “regionalizzarsi” creando un nesso inscindibile con i nascenti diritti patri.³⁸ In tal senso, gli autori delle raccolte di *decisiones*, che di tali ordinamenti sono protagonisti, traggono spunto da una giurisprudenza che è necessariamente nazionale e adattano le soluzioni fornite dal diritto comune agli ordinamenti “nazionali” in cui operano.

Sia pur ai margini rispetto ad un così fecondo periodo, la raccolta di *decisiones* di Basilicò offre degli spunti di notevole interesse. Proprio la collocazione temporale dell’opera, determina un uso del tutto peculiare della giurisprudenza del *Regnum* ma soprattutto della dottrina. In tal senso, Basilicò, operando nella seconda metà del Seicento, accoglie *communes opiniones* oramai “cristallizzate” nel panorama del diritto comune.

Se da una parte, quindi, l’opera giunge al crepuscolo del genere letterario della *decisio*, ereditandone una forma oramai stereotipata, dall’altra raccoglie i frutti di un intenso lavoro dottrinale lungo un secolo. Di tale percorso essa fornisce un resoconto che può definirsi orientato. Vengono così selezionate quelle soluzioni che sono oramai consolidate ed accettate dalla dottrina rispetto a punti nevralgici inerenti la materia penale, sia sostanziale che procedurale. Il voler fornire un resoconto sembra essere il filo conduttore, oltre che lo scopo di ciascuna delle quarantacinque *decisiones* che compongono la raccolta, l’elemento che ne caratterizza la struttura.

Fin dall’*argumentum*, che precede la singola *decisio* appare infatti chiaro che l’interesse dell’autore è quello di prendere le mosse da un nodo problematico, per poi analizzare, ricostruendola, la disciplina di un intero istituto o di una determinata fattispecie criminosa.³⁹

Legato ad un simile scopo è il trattamento della fonte giurisprudenziale. La *decisio* trae origine da una controversia, discussa solitamente dinnanzi alla Regia Gran Corte; di questa l’autore menziona il nome del reo (o dei rei), ne descrive la condotta criminosa ascrittagli e cita brevemente la sentenza con la relativa data. Sopra ogni cosa però ricostruisce l’*iter* logico-giuridico che a tale pronuncia ha condotto, passando in rassegna sia le ragioni della “pubblica accusa” - il Fisco Regio - che le difese del reo. Attraverso una costruzione logico-lessicale discorsiva, argomentata minuziosamente con incisi dottrinali a sostegno dell’una o dell’altra parte, l’autore sembra voler render note all’esterno le motivazioni delle “immotivate” sentenze della suprema corte giudicante.⁴⁰

³⁸ Su questo fenomeno si veda Calasso, F., *Introduzione al diritto comune*, Milano, 1970, pp. 121-122; oltre alle riflessioni svolte da Birocchi, *La formazione dei diritti patri* (cit. 3), pp. 17-73, sul rapporto tra il diritto comune ed i diritti patri nella prima età moderna.

³⁹ Può essere preso come esempio l’*argumentum* della *decisio* VIII, nel quale ad un primo quesito su un aspetto particolare legato alla tortura: *Reus si in fine tormenti animo deficiat, an post horas teneatur brevissimum spatium complere*, si aggiunge che verranno altresì trattate *celebriores quaestiones ad materiam tormenti Regni praxi, ad decisiones illustratae proponuntur*. Basilicò, (cit. 1), *decisio* VIII, fol. 111.

⁴⁰ Cfr. Roberti, M., *Lodovico Antonio Muratori e il tramonto del diritto comune*, *Rivista di Storia del diritto italiano*, IX (1936), p.12 ss., per un’equiparazione limitatamente agli effetti tra *Decisiones* come reports e motivazione. Per una generale disamina sulla motivazione della sentenza dei tribunali dell’*ancien regime* si veda Ascheri, *Tribunali Giuristi e Istituzioni* (cit. 30), p. 97 ss. e Taruffo M., *L’obbligo di motivazione della sentenza civile tra diritto comune e illuminismo*, *La formazione storica del diritto moderno in Europa*, *Atti del III Congresso Internazionale della Società italiana di*

Dopo aver esposto il *casus*, il campo d'indagine si amplia e la *decisio* prosegue con la proposizione di una serie di altri quesiti su aspetti peculiari della materia trattata, dibattuti in varie pronunce giurisprudenziali. Questo è il vero cuore della *decisio*. Le numerose sentenze citate ed identificate soltanto con la data fungono allora da valido supporto ad una trattazione che diviene eminentemente dottrinale. In una simile operazione di elaborazione e sintesi, la sentenza serve da *auctoritas* formale, utile a suffragare quella sostanziale contenuta nelle argomentazioni di diritto sviluppate dall'autore. Si assiste, dunque, all'affastellarsi di citazioni giurisprudenziali che celano, sotto all'apparente disordine espositivo, un intento ordinante della materia penale. Proprio a tal fine viene proposto un vasto resoconto del trattamento ad essa riservato dalla prassi giudiziaria, considerando un lasso di tempo lungo quasi un settantennio.⁴¹

L'autore, infatti, dimostra di voler dare alla raccolta ampio respiro cronologico. Questo è un dato che a ben vedere risulta essere effettivamente una peculiarità che differenzia l'opera di Basilicò da quelle dei colleghi, almeno siciliani. Costoro nelle sillogi fissano un'istantanea della giurisprudenza siciliana che il più delle volte è limitata temporalmente al periodo della loro attività nelle supreme corti del Regno. Tali *decisiones* riportano, in pratica, le sentenze rielaborate che li videro protagonisti nelle vesti di giudici o componenti del collegio giudicante. Esse abbracciano, per tale ragione, un arco temporale necessariamente ristretto dato il carattere della temporaneità prevalso per gran parte delle cariche magistratuali del *Regnum* dopo la riforma del 1569.⁴² Nel rinnovare il sistema giudiziario Filippo II aveva, infatti, previsto la durata biennale per i giudici dei supremi tribunali della Gran Corte e del Concistoro.⁴³

Basilicò, invece, pur esercitando con successo l'attività forense sia in Sicilia che in Castiglia, non fu mai giudice della Regia Gran Corte, quindi non testimone diretto delle controversie citate nella sua raccolta. Ciò nonostante, proprio l'abbondanza delle sentenze citate e la vastità temporale che esse abbracciano, restituiscono l'immagine di un profondo conoscitore della giurisprudenza della corte e dei suoi archivi.⁴⁴ Una

storia del diritto, Firenze, 1977, II, pp. 599-633: quest'ultimo di grande utilità per la delineazione della dottrina del diritto comune in tema di motivazione (che in generale non veniva considerata condizione di validità della sentenza) e per il panorama della situazione nei vari stati dell'antico regime. In particolare negli ordinamenti italiani non erano tenuti a motivare i supremi tribunali di Venezia, Milano, Sicilia, Napoli (fino al 1774) e la Rota Romana.

⁴¹ Nella raccolta sono riportate sentenze di Tribunali siciliani, prevalentemente della Regia Gran Corte, che riguardano nella maggior parte dei casi il secolo XVII fino al 1663. Ma sono anche riscontrabili due esempi di pronunce della fine del Cinquecento, menzionati nella *decisio* XXIX, riguardanti la possibilità di applicare al minore la forgiudica. In esse appare evidente la discontinuità nella giurisprudenza della Regia Gran Corte sulla questione, infatti, nel 1582 il Tribunale decide di applicare l'istituto ad un minore, senza tener conto del suo particolare *status* personale. Mentre in senso diametralmente opposto, la stessa Corte decide nel 1594, mossa dalla *ratio* che non potendosi applicare al minore la pena di morte allo stesso modo non potrà applicarsi la forgiudica. Basilicò (cit. 1), *decisio* XXIX, fol. 289a.

⁴² Cesino Foglietta, J., *Pragmaticae Regni Siciliae* (cit. 25), II pp. 1-7.

⁴³ La perpetuità era prevista soltanto per i Presidenti delle due corti e per tutti i giudici della magistratura contabile del *Regnum*, il tribunale del Real Patrimonio. Sul tema si vedano le argomentazioni sviluppate da Sciuti Russi, *Astrea in Sicilia* (cit. 25), p. 79 ss.

⁴⁴ Girolamo Basilicò, *iuris utriusque doctor* messinese, fu attivo quale avvocato, sia in Sicilia che in Spagna, nella seconda metà del secolo XVII. Ricoprì inoltre la carica di giudice della Corte Stratigoziale di Messina nel 1669. Oltre che giurista fu anche letterato, fece parte dell'Accademia della Fucina di Messina e dell'Accademia dei Riaccesi di Palermo. Per brevi cenni sulla vita di Basilicò si

conoscenza che svincolata dalle sole cognizioni offerte dall'episodico contatto diretto permette di tratteggiare un quadro composito e più ampio della prassi giudiziaria trattata.

In ultima analisi, le *decisiones* della raccolta presentano una suddivisione interna abbastanza marcata. In ciascuna *decisio*, infatti, si riscontra un "report" avente ad oggetto la descrizione particolareggiata del *casus* concreto da cui trae spunto la controversia. Ma allo stesso tempo, si configura una vera e propria trattazione di problemi giuridici su base giurisprudenziale, in cui ci si distacca dal caso giudiziario per avviare una trattazione prevalentemente dottrinale.⁴⁵

Avendo riguardo alla struttura, le *decisiones* di Basilicò risultano profondamente ancorate alla prassi giudiziaria siciliana, della quale, come visto, offrono un vasto resoconto. La situazione muta se si volge lo sguardo alla costruzione dottrinale in esse elaborata che invece affonda le radici nella solida tradizione del diritto comune.⁴⁶ Questi che appaiono due piani distinti, lo sono poi soltanto in apparenza; infatti fin dalla scelta delle tematiche da affrontare, l'autore li mette in relazione, selezionando dei nodi problematici particolarmente dibattuti nei tribunali del *Regnum*, ma che costituiscono altrettanti oggetti di riflessione e luoghi di approdo di una *communis opinio* le cui basi dottrinali valicano i confini dell'Isola. La dottrina così penetra nell'ordinamento siciliano, reinterpreta spesso in chiave creativa la normativa regia, delineando i contorni delle figure criminose e degli istituti che si frappongono alla ordinaria punibilità. L'omicidio, il *Crimen laesae maiestatis* o l'immunità ecclesiastica sono tematiche che Basilicò affronta nella raccolta per la loro rilevanza nella prassi giudiziaria siciliana, ma anche perché rappresentano aree d'interesse che bene connettono tale prassi alla dottrina penalistica europea.

La problematica maggiormente dibattuta nella raccolta è comunque quella della prova del reato. Si tratta di un tema che coinvolge trasversalmente tutti i delitti, a cui è dedicata la metà delle *decisiones* selezionate da Basilicò.

La disciplina che da esse si ricava è ancorata al sistema della prova legale, in virtù del quale si richiedeva un elevato livello di certezza al fine di addivenire alla condanna penale. Una prova *plena* che, secondo l'espressione consueta, doveva

veda Cocchiara, M.-A., *Diritto e Cultura nella Sicilia Medievale e Moderna. Le edizioni giuridiche siciliane (1478-1699)*, prefazione di Andrea Romano, Soveria Mannelli, 1994, pp. 91-92; sia pur datati, utile può anche essere la consultazione di Gallo, C.-D., Oliva, G., *Gli annali della città di Messina. Nuova edizione...*, 6 voll., Messina, 1877-1893 (rist Sala Bolognese 1980), III P. 384 e Nigido Dionisi, G., *L'Accademia della Fucina di Messina (1639-1678) ne' suoi rapporti con la storia della cultura in Sicilia*, Catania, 1903, pp.198-199.

⁴⁵ Tale suddivisione è proposta da Ascheri, *Tribunali Giuristi e Istituzioni* (cit. 30), p. 85 ss., il quale vede il discrimine tra report e trattazione su base giurisprudenziale proprio nella descrizione degli elementi concreti della controversia, dettagliata nel primo caso, pretesto per una dissertazione puramente dottrinale nel secondo.

⁴⁶ Quella di racchiudere sia "law in action", inteso come prassi giurisprudenziale, che "law of the books", vale a dire fonti dottrinali autoritative che fondano il diritto comune, sembra essere una costante delle raccolte di *Decisiones* della prima età moderna. Trattando della raccolta di *decisiones* del belga Paul Christinaeus, ad esempio, così argomenta sul tema Wijffels, A., *Orbis exiguus. Foreign legal authorities in Paulus Christianaeus's Law Reports, Ratio decidendi: guiding principles of judicial decisions*. Vol 2: 'Foreign' Law, Berlin, 2010, p. 37: "As a work, written primarily by the standards of the ius commune literature, it reflects in many ways the "law of the books", but because its proclaimed emphasis is on the practice of the Belgian superior courts, it also reflects to some degree legal practice, or, as it is sometimes called, "the law in action".

necessariamente essere *luce meridiana clariora*.⁴⁷ Viene così delineato un ordinamento formalmente caratterizzato da una serie di garanzie chiare, ed in un certo senso imprescindibili a favore del reo. Ma si tratta di postulati, che elaborati nel corso del medioevo, devono necessariamente fare i conti con un diritto penale a cui l'accentramento statale seicentesco ha impresso un deciso carattere di pubblicizzazione, in virtù del quale il delitto è visto prima di tutto come un'offesa alla *Respubblica* e la punizione come un elemento essenziale alla sua stessa difesa.⁴⁸

La pena così diviene una necessità a cui subordinare anche la pienezza della prova richiesta astrattamente per la condanna, con temperamenti ed eccezioni giustificati dall'esigenza punitiva specialmente dei reati gravi o comunque di difficile prova, come nel caso dei *crimina occulta*.⁴⁹ È proprio lo scarto tra previsione astratta ed effettiva prassi giudiziaria a costituire il nodo problematico più ricorrente. La via scelta per legittimare queste "aporie" del sistema è sempre legata al pervasivo ed onnipresente *arbitrium* del giudice; in ambito probatorio l'*arbitrium* si traduce in un potere ampiamente discrezionale che si sostanzia nella ricerca e nella valutazione degli elementi idonei a formare il convincimento del giudice.⁵⁰

Questo appare evidente fin dalla prima *decisio* della raccolta di Basilicò. In essa si dibatte se applicare ad un reo di omicidio la pena ordinaria, vale a dire quella capitale, sulla base di soli indizi indubitati, in assenza quindi di una prova diretta del delitto, formata su testimonianze, documenti e soprattutto confessione. Secondo il diritto comune, la *plena probatio* è il presupposto per la comminazione della pena editale, specialmente nei casi in cui essa comporti la condanna a morte. Un abbassamento del grado di certezza nell'accertamento del reato comporta di conseguenza una pena straordinaria, che pur venendo incontro all'esigenza di non lasciare impuniti i rei per insufficienza di prove, si caratterizza per essere una punizione sicuramente più mite.⁵¹ Tale compromesso tra garanzie probatorie ed esigenze repressive, che si sostanzia in un vantaggio sanzionatorio per il condannato, sembra essere un assunto oramai consolidato nel sistema giudiziario siciliano. Nella

⁴⁷ Su tale inciso, che a partire dalla Costituzione del Codice giustiniano C. 4.19.25 caratterizzerà come elemento essenziale la prova nel processo penale per tutto il medioevo fino all'età moderna, e più in generale sul sistema probatorio in tale periodo, si vedano Alessi, G., *Prova legale e pena. La crisi del sistema tra Evo Medio e Moderno*, Napoli, 1979, p. 3 ss.; Cordero, F., *Riti e Sapienza del diritto*, Bari, 1985, pp. 555-568; Levy, P.-H., *L'évolution de la preuve des origines à nos jours, La preuve. Moyen age et temps modernes, deuxième partie*, 1965, p. 37 ss.

⁴⁸ Si tratta di un processo di statalizzazione che segna il passaggio dalla giustizia penale negoziata, tipica del mondo medievale, alla giustizia penale egemonica, incarnata dallo stato moderno. Per una dettagliata descrizione di questo fenomeno cfr. Sbriccoli, M., *Giustizia criminale*, M. Fioravanti, (eds.), *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, Roma-Bari, 2002, p. 163 ss.; Id., "Vidi communiter observari". *L'emersione di un ordine penale pubblico nelle città italiane del secolo XIII, Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 27 (1998), pp. 231-268. Sui caratteri esteriori che lo caratterizzano, quali la ritualità e quasi sacralità del momento giudiziario, o l'evidenza delle pene, si veda Tomas Y Valiente, F., *El derecho penal de la Monarquía Absoluta (siglos XVI-XVII-XVIII)*, Madrid, 1969, p. 24 ss..

⁴⁹ Sui temperamenti *extra ordinem* alle garanzie processuali, giustificati da finalità repressive, sono di sicuro interesse le riflessioni di Lacchè, L., "Ordo non servatus". *Anomalie processuali, giustizia militare e "specialia" in Antico Regime, Studi Storici*, 29 (1988) pp. 360-384.

⁵⁰ In generale sull'*arbitrium* del giudice che da potere *extra ordinem* finisce per coinvolgere l'intero sistema giudiziario, si vedano le considerazioni di Meccarelli, *Arbitrium* (cit. 3).

⁵¹ Sulla riduzione della pena in caso di condanna fondata su presunzioni o indizi cfr. Fiorelli, P., *La tortura giudiziaria nel diritto comune*, 2 voll., Milano, 1954, II p. 10 ss.; Alessi, *Prova legale* (cit. 46), pp. 20, 31 e *passim*; Rosoni, I., *Quae singula non prosunt collecta iuvant. La teoria della prova indiziaria nell'età medievale e moderna*, Milano, 1995, p. 97 ss..

decisio, tuttavia, il principio di diritto comune pur venendo più volte ribadito, viene in realtà confutato. Basilicò, infatti, seguendo costantemente la *communis opinio* seicentesca in tema probatorio - Farinacci, Menochio, Mascardi, ma soprattutto la dottrina di area tedesca rappresentata da Carpzov e Mattheus- ricostruisce la disciplina degli indizi, evidenziandone la complessità, tanto che *in materia indiciorum non potest dari certa regula*, per poi sottolineare per tal via che *ea remittuntur arbitrio prudentis iudicis*.⁵²

Ma l'apertura all'arbitrio del giudice nella definizione degli indizi funge anche da utile "grimaldello" per scardinare l'assunto della impossibilità di assimilare indizi a prove piene - sempre enfaticamente proclamato e difeso in tutta la *decisio* sulla scorta della dottrina di diritto comune e dall'attestata vigenza nella prassi giudiziaria siciliana⁵³ - tale principio era infatti disatteso dalla sentenza della Regia Gran Corte, con la quale si condannava il reo alla pena capitale sulla base di soli indizi indubitati; accogliendo le richieste del Fisco Regio. Il tribunale secondo Basilicò aveva fondato la propria decisione essenzialmente sul principio del libero convincimento del giudice, senza cenno alcuno a garanzie di tipo probatorio, poiché "probare nihil aliud est quam instruere animum iudicis, ut certus sit ad credendum id quod intenditur, ut ex hoc deveniat ad condemnationem, sed hoc habetur ex indiciis indubitatis; ergo ex indiciis indubitatis habetur probatio sufficiens ad condemnandum".⁵⁴ La pena arbitraria, dunque, poteva giungere fino alla condanna capitale del reo. In tal senso, il giudice si presentava come il gestore del sistema sanzionatorio del *Regnum*, potendo in virtù dell'*arbitrium* irrogare ogni tipo di sanzione dalla più lieve a quella più afflittiva, quale la condanna capitale.⁵⁵

Ruolo centrale è analogamente svolto dal giudice anche nella gestione della testimonianza, il mezzo di prova a cui più volte Basilicò fa riferimento, in quanto nella prassi costituisce il modo migliore per giungere alla prova piena del delitto nei molteplici casi in cui la verità processuale non giunga direttamente dalla confessione del reo. Ad un generale riconoscimento della libera valutazione sulla credibilità e portata probatoria delle dichiarazioni dei testimoni, la dottrina, nelle controversie

⁵² Basilicò, (cit. 1), *decisio* I, fol. 12a.

⁵³ Della vigenza nel *Regnum* di tale principio danno atto Giurba, M., *Consilia seu decisiones criminales*, Messanae, 1626, fol. 294, ma soprattutto Mario Cariddi, il quale viene sovente utilizzato da Basilicò per la sua conoscenza diretta della prassi giudiziaria siciliana in quanto giudice della Regia Gran Corte. In particolare sulla possibilità di condannare a morte sulla base di soli indizi, egli afferma decisamente che "...nunquam vidisse practicatam talem opinionem, nec aliquem punitum poena mortis ex indiciis indubitatis in Regno.". Basilicò, (cit. 1), *decisio* I, fol. 8a.

⁵⁴ Basilicò, (cit. 1), *decisio* I, fol. 4a. Si tratta di una visione del provare avallata da Del Pozzo, P., *De Syndicatu. Celeberrimi necnon peritissimi I. V. interpretis summique practici d. Paradis de Puteo Neapolit. In materiam syndacatus omnium officialium tractatus... una cum apostillis d. Benedicti Vada...*, Venetiis, 1556, fol. 346b, ma soprattutto, come sottolineato da Basilicò (fol. 5a), "in pluribus Regiis Consiliis attestatur, in Supremis Tribunalibus, et in Senatu, qui habet facultatem decidendi secundum conscientiam...". A conferma di ciò viene riportata sul punto la giurisprudenza di due supreme corti quali la Reale Udienza di Cagliari e la Sacra Regia Audentia di Valenzia, nelle raccolte di *Decisiones* di Dexart, G., *Selectarum iuris conclusionum in sacro regio Sardinensi praetorio digestarum et decisarum centuria*, Neapoli, 1646, *decisio* XXXIX, fol. 34b, e De Leon, F.-J., *Decisiones sacrae regiae audientiae Valentinae... Tomus Secundus*, Matriti, 1625, *decisio* CXXV, fol. 56b.

⁵⁵ Sull'influenza dell'*arbitrium* del giudice nel sistema sanzionatorio degli ordinamenti della prima età moderna cfr. Meccarelli, *Arbitrium* (cit. 3), pp. 195 ss; Schnapper, B., *Les peines arbitraires du XIIIe an XVIIIe siècle*, *Tijdschrift voor Rechtsgeschiedens*, 41 (1973), pp. 237-277; Durand, B., *Arbitraire du juge et consuetudo delinquendi: la doctrine pénale en Europe du XVI an XVIII siècle*, Montpellier, 1993.

selezionate da Basilicò, aggiunge la costruzione di un potere *extra ordinem* in capo al giudice tale da consentirgli di risolvere alcune problematiche particolarmente controverse anche agendo al di fuori delle regole che fondano il sistema giudiziario siciliano.

Ecco, dunque, che “iudex motus ab aequitate, quasi ex gratia possit probationes admittere, non obstante lapsu termini”⁵⁶: si tratta di un potere assimilabile alla grazia che nel caso di specie il giudice applica ammettendo le dichiarazioni, fatte al proprio confessore, da un condannato che prima del patibolo scagiona i soggetti che in giudizio, sotto tortura, aveva accusato come suoi complici in un omicidio. Il nodo problematico della *decisio* non verte tanto sull’ammissibilità di questa testimonianza in discolpa, avvenuta in maniera stragiudiziale -quindi priva delle richieste formalità, e oltre i termini concessi a difesa- quanto piuttosto sul valore e sulla credibilità da attribuire a queste dichiarazioni.

Il Fisco Regio -la pubblica accusa- non le riteneva veritiere per due ordini di ragioni. Innanzitutto, poiché un soggetto vicino alla morte avrebbe potuto tendere per natura ad alleggerirsi l’anima, quindi in questo caso, a discolpare i presunti complici. L’accordare poi indiscriminata credibilità a dichiarazioni discolpanti rese da soggetti comunque già riconosciuti colpevoli, significava affidare, in definitiva, a costoro la scelta punitiva, indebolendo visibilmente il potere repressivo dello stato.⁵⁷

Gli avvocati dei presunti complici, dal canto loro, controbattevano sostenendo che le affermazioni a discolpa si dovessero presumere vere proprio in ragione del contesto in cui erano state rilasciate, vale a dire durante la confessione dinnanzi al ministro di culto. È questo un momento sacro in cui il condannato in punto di morte si confronta con il proprio foro interno, mentendo al quale compirebbe un sacrilegio nei confronti di Dio.⁵⁸ Quindi è ipotizzabile che in tale frangente egli non menta, cosa invece plausibile quando, spinto dal *metus* provocato dalla tortura, aveva reso la testimonianza accusatoria.⁵⁹ A rafforzare la tesi difensiva viene citato il siciliano Mario Giurba. Il giurista messinese costituisce un costante ed autorevole punto di riferimento dottrinale per Basilicò in tutta la raccolta, in quanto autore dei *Consilia seu decisiones*, opera interamente dedicata al diritto penale. Ma nella *decisio* in questione il rinvio viene fatto alle *Lucubrationes* di Giurba sul diritto patrio messinese; in queste l’autore si riferisce genericamente alle dichiarazioni di colui che

⁵⁶ Basilicò (cit. 1), decisio XXXIV, fol. 312a. Si tratta comunque di un’espressione che Basilicò mutua da Calvino, G.-C., *De aequitate tractatus novus vsuque receptissimus liber secundus. ... Auctore Iulio Caesare Caluino*, Mediolani, 1643, fol. 147.

⁵⁷ A sostegno delle ragioni del Fisco sono citati, Menochio, J., *De arbitriis iudicium quaestionibus et causis*, Venetiis, 1624, fol. 273a; Mascardi, G., *Conclusiones omnium probationum ac quaestionum quae in utroque foro quotidie versantur...*, Taurinorum, 1590, fol. 235b; Surdi, G.-P., *Decisiones sacri Mantuani Senatus, a Ioanne Petro Surdo Casalensi iurecons... Liber primus*, Venetiis, 1615, fol. 250a.

⁵⁸ Sul sacramento della confessione del condannato a morte quale fonte di costante scontro tra il potere temporale e quello spirituale fin dal medioevo, si vedano le recenti riflessioni di Prospero, A., *Delitto e perdono. La pena di morte nell’orizzonte mentale dell’Europa cristiana. XIV-XVIII secolo*, Torino, 2013, pp.60-68.

⁵⁹ Si tratta di una tesi che è suffragata dal sivigliano Cravetta, A., *Consilia d. Aymonis Crauettae a Sauillano ex Genoliae do. Causidicis omnibus longe utilissima ...*, Lugduni, 1543, fol. 126b.

mortis periculo sit attribuendogli un alto grado di credibilità, poiché equiparate a quelle pronunciate sotto giuramento.⁶⁰

Tra i due orientamenti, Basilicò pare propendere per una terza via che gli viene fornita da Farinacci. Il giurista romano, pur affidandosi all'arbitrio del giudice nel risolvere simili questioni, avverte comunque la necessità di guidarlo, offrendogli una soluzione fondata sull'equilibrio tra i mezzi di prova sussistenti nella controversia. Egli sostiene, infatti, che se la dichiarazione accusatoria resa sotto tortura era *sola et nuda*, vale a dire non suffragata da altri indizi, allora la successiva discolpa avrebbe avuto effetto pienamente liberatorio nei confronti dei rei. Nel caso invece di un'accusa suffragata da altri elementi probatori, una successiva dichiarazione in discolpa avrebbe posto nel nulla la precedente accusa ma non gli eventuali indizi residuali, i quali potevano ad esempio essere computati ai fini della sottoposizione del reo alla tortura.⁶¹ Ed è proprio a tale orientamento, la cui vigenza nel *regnum* è confermata anche da Garsia Mastrillo,⁶² che si uniforma la Regia Gran Corte giudicando discolpati i rei.

Ma più spesso Basilicò evidenzia orientamenti che preservino le prioritarie esigenze repressive dello stato. Così ad esempio, secondo quanto oramai consolidato in dottrina da molti secoli, il discredito profondo con cui vengono valutati alcuni crimini, come ad esempio la blasfemia, può anche giustificare l'ammissibilità come testi di soggetti solitamente reputati incapaci a testimoniare, con il precipuo scopo di giungere alla piena prova e quindi alla certa punizione *...in hoc crimine ob sui gravitatem et enormitatem*.⁶³ Sempre in materia testimoniale, si segue la regola secondo cui, ai fini della piena valenza probatoria, siano necessarie almeno due testimonianze concordanti su un dato punto, non bastando una singola dichiarazione.

⁶⁰ Giurba, *Lucubrationes* (cit. 14), fol. 205b. In realtà il riferimento fatto da Giurba alle dichiarazioni del morente non riguarda l'ambito probatorio, ne tantomeno la testimonianza, inerisce invece al *pactum* ed alle disposizioni *post mortem*. Ma come è tipico dei generi letterari rientranti nell'ambito del diritto comune, quindi anche della *decisio*, il legame con il contenuto della citazione spesso è molto vago, poiché ciò che importa è l'autorevolezza della fonte citata. Con un abile lavoro di decontestualizzazione, frutto di un'interpretazione estensiva, l'autorità diventa poi funzionale a sostenere una determinata tesi.

⁶¹ Cfr. Farinacci, P., *Praxis et theorica criminalis...Cum summaris et indice ne dum principalium sed etiam rerum ac sententiarum selectarum locupletissimo*, Venetiis, 1609, fol. 707. Sulla derogabilità per alcuni soggetti, come ad esempio gli infami, all'impossibilità di testare si veda Salvioli, G., *Storia della procedura civile e criminale*, P. Del Giudice (ed.), *Storia del diritto italiano*, Milano, 1927, III p. 433 ss.; Fiorelli, P., *La tortura giudiziaria* (cit. 50), p. 42 ss..

⁶² In particolare Basilicò menziona la *decisio* XIX di Mastrillo, *Decisiones* (cit. 17), fol. 76b, ma anche Follerio, P., *Practica criminalis d. Petri Follerii...dialogice contexta, secundum dispositionem Capitulorum, Constitutionum, Pragmaticarum et Rituum Regni Neapolitani*, Venetiis, 1557, fol. 303, per quel che attiene il Regno di Napoli.

⁶³ Basilicò (cit. 1), *decisio* XXI, fol. 258a. Si tratta di un principio a sostegno del quale Basilicò cita Deciani, T., *Tractatus criminalis d. Tiberii Deciani...omnibus plane cum in foro, tam in scholis versantibus, non minus necessarius quam utilis*. Tomus secundus, Taurinorum, 1593, fol. 8b, il quale esplicitamente asserisce che *Testes autem etiam inhabiles, et infames contra blasphemum admittuntur*. Dall'autorevole giurista udinese, Basilicò eredita sia pur in maniera tralatizia altre due *auctoritates* ben ancorate alla prassi giurisprudenziale napoletana e francese utili da citare sul tema, ma comunque molto richiamate in tutto il resto della raccolta vale a dire Grammatico, T., *Consilia criminalia et fiscalia... Vota eiusdem relata in regio Collateranensi concilio...*, Lugduni, 1566, fol. 504; e Bohier, N., *Decisiones Burdegalenses summa diligentia et eruditione collectae, et explicatae...*, Venetiis, 1603, fol. 605b.

Tale assunto è confermato, se non addirittura rafforzato, nella *decisio* VII nella quale si analizza un reato considerato gravissimo, vale a dire il parto supposto o falso, messo cioè in scena dalla donna magari per nascondere la propria sterilità. Costei va condannata a morte mentre per l'ostetrica l'opinione preferita dalla dottrina è la pena arbitraria che può giungere fino alla morte, decisa dal giudice in ragione delle circostanze del caso. Si tratta di un reato occulto, quindi di difficile prova, ed in virtù di tale ragione la *communis opinio* dei *doctores* sostiene che “una omnium sententia est quod probetur praesumptionibus, cum sit de criminibus, quae abscondite, et summa diligentia ad fallendam veritatem oculosque aspicientium committantur”.⁶⁴ Le presunzioni sono quasi tutte legate al campo medico-legale, in cui autorità più citata è Paolo Zacchia, secondo il quale indizio di parto falso potrebbe ad esempio essere l'età avanzata della donna o la non evidenza esteriore della gravidanza.⁶⁵ Ma nonostante una costruzione probatoria che in generale richieda soltanto indizi e presunzioni per giungere alla condanna, pare proprio che almeno in materia testimoniale, invece, non possano tollerarsi deroghe. Si afferma, infatti, l'insufficienza della singola testimonianza per provare pienamente anche un reato di tal genere poiché, con un garantismo quasi sorprendente Basilicò sostiene che “...necesse est ut per duos contestes probentur, neque obstat quod partus suppositio sit crimen gravissimum, nam haec gravitas infert ad augendam poenam delicti iam plene probati, non autem ad modum procedendi vel inquirendi...”.⁶⁶

Sempre in tema di prove, la confessione rappresenta una costante “ambizione” verso cui tendere, in quanto unico mezzo probatorio in grado di fungere da sicuro anello di congiunzione tra la verità processuale e quella fattuale; tale identità è assicurata proprio dalle dichiarazioni autoaccusatorie del reo.⁶⁷ Ma forse proprio per la pienezza del suo livello probatorio, della cui certezza non pare sorgano dubbi o controversie, ad essa non è dedicato nella raccolta di Basilicò uno spazio ampio. Egli, infatti, tratta della materia della confessione solo in una circostanza “limite”, un caso di furto, nel quale tuttavia erano sconosciuti la cosa rubata, il luogo dell'avvenuto furto e perfino la consapevolezza del proprietario di essere stato derubato; nel caso esposto da Basilicò l'unico elemento probatorio dell'avvenuto reato era appunto la confessione del presunto ladro.⁶⁸

⁶⁴ Basilicò (cit. 1), *decisio* VII, fol. 109a.

⁶⁵ Pur fornendo delle presunzioni utili alla prova del delitto comunque è lo stesso Zacchia, P., *Quaestiones medico-legales. Accedunt interpolationes, & auctaria ex novis inventis, & observationibus recentiorum auctorum cura Joannis Danielis Horstii ... Tomus primus*, Romae 1621, fol. 255b, a sostenere la difficoltà di affermare con certezza se la donna sia gravida o meno. Sul medico romano Paolo Zacchia e sul suo contributo nella formazione della moderna medicina legale si vedano i contributi presenti, A. Pastore, G. Rossi, (eds.), *Paolo Zacchia. Alle origini della medicina legale 1584-1659*, Milano, 2008.

⁶⁶ Basilicò, *decisio* VII, fol. 109b.

⁶⁷ Fiorelli, P., *Confessione (storia)*, *Enciclopedia del Diritto* 8, Milano 1961, p. 867 ss.; Marchetti, P., *Testis contra se. L'imputato come fonte di prova nel processo penale dell'età moderna*, Milano, 1994, p. 22 ss..

⁶⁸ Basilicò (cit. 1), *Decisio* XIII, fol. 177b. In realtà, la *decisio* trae spunto da un caso di furto di alcuni muli dei quali comunque i derubati non sapevano di essere proprietari. Dei due presunti ladri, sottoposti a tortura, uno soltanto confessa e viene condannato dalla Regia Gran Corte a tre anni di triremi. Da questa fattispecie, Basilicò trae spunto per porre un caso “limite” virtuale, la cui risoluzione è un banco di prova sicuramente più impegnativo per la *communis opinio* dottorale. In esso, infatti, mancano non solo la consapevolezza del proprietario di un ipotetico bene di essere stato derubato, ma anche tutti gli elementi identificativi del bene e dell'azione criminosa. Vi è soltanto la confessione del reo.

In simili circostanze la dottrina sembra concordare sull'impossibilità di applicare la pena ordinaria prevista per il furto, poiché, come autorevolmente sostenuto da Farinacci, per tale tipo di punizione "est necessaria probatio corpore delicti cum omnibus circumstantiis, et qualitatibus..."⁶⁹. Quindi la soluzione più appropriata appare l'irrogazione di una pena arbitraria decisa dal giudice. Alla medesima conclusione giunge la dottrina anche in presenza di più confessioni dei possibili partecipanti nel furto, ma sempre in assenza di elementi fattuali che le avallino.⁷⁰ Basilicò, invece, propende decisamente per un orientamento più severo in virtù del quale "...si adsit vel rei confessio, vel omnium consociorum confessio ad unum finem concordans, poterit esse locus capitali sententiae..."⁷¹ per due ordini di ragioni. Una legata al principio di carattere generale "...quod quae singula non prosunt, iuncta iuvant...", l'altra alle sempre ventilate esigenze repressive "...quia ex hac sceleratorum hominum societate nisicito succurratur, grave damnum Reipublicae oriri posset..."⁷².

Ma gli aspetti forse più interessanti che riguardano la confessione sono quelli che la legano al mezzo ordinario per ottenerla, vale a dire la tortura. La dottrina Cinque-Seicentesca ha ben chiara la differenza a livello teorico tra una confessione libera ed una ottenuta tramite i tormenti, ma nei fatti tale distinzione che dovrebbe ovviamente implicare un differente grado di credibilità sbiadisce, sopraffatta dalla necessità di ottenere la confessione a tutti i costi.

Spinti da tale esigenza, i giudici del *Regnum*, facendo largo uso del loro potere discrezionale, spesso ampliano la portata della figura stessa della confessione. Funzionale in tal senso è il lavoro della dottrina, che fornisce un sistema di *fictiones* in virtù delle quali, ad esempio, un soggetto che si rompa volontariamente un braccio per evitare la tortura viene considerato in realtà confesso e quindi sottoponibile alla pena ordinaria.⁷³ Allo stesso modo, si risolve l'annoso problema delle confessioni estorte sotto tortura ma non ratificate successivamente in giudizio. In simili circostanze, parte della dottrina propendeva per la liberazione del reo o per una pena straordinaria, sicuramente più lieve di quella edittale, poiché "...ex quo confessio absque ratificatione nunquam poterit satis esse ad condemnationem; ratificatio enim

⁶⁹ Cfr. Farinacci (cit. 60), *Praxis et theorica criminalis*, fol. 13b.

⁷⁰ In particolare la *communis opinio* dottorale sul punto è sintetizzata da Carpzov, B., *Jurisprudentia forensis romano saxonica secundum ordinem constitutionum D. Augusti electoris Saxoniae...*, Lipsiae, 1644, fol. 1424b, secondo cui la pluralità di confessioni incide soltanto dal punto di vista meramente quantitativo non certo sul livello probatorio poiché "nec enim confessio socii contra socium, per rerum naturam ad condemnationem sufficit". Carpzov, così come d'altronde Basilicò, cita ad ulteriore sostegno di tale teoria l'autorevole Giulio Claro, secondo cui se due complici di un reato depongono l'uno contro l'altro non sarà possibile solo con questo condannare "...sed bene faciunt contra eum indicium ad torturam..."; Claro, G., *Iulii Clari Alexandrini...Sententiarum receptarum, Liber Quintus in Iudicii criminalis Tractatus*, Venetiis 1587, fol. 110b. Su Giulio Claro cfr. Massetto, G.-P., *Saggi di storia del diritto penale lombardo (sec XVI-XVIII)*, Milano, 1994; Id., *Un magistrato e una città nella Lombardia spagnola. Giulio Claro pretore a Cremona*, Milano, 1985.

⁷¹ Basilicò (cit. 1), decisio XIII, fol. 181b.

⁷² Basilicò (cit. 1), decisio XIII, fol. 182a.

⁷³ Basilicò (cit. 1), decisio XXXV, fol. 370 ss.. Nella *decisio* in realtà non si fa riferimento alla sentenza in quanto ad essa non si arriva a causa della morte sopravvenuta del reo per febbre. Ma Basilicò sottolinea che nella relazione inviata al vicerè, la Regia Gran Corte definiva il reo: confesso. Della costante applicazione nel *Regnum* di tale indirizzo, che poggia sulla creazione della figura della confessione "tacita", dà conto il catanese Cumia, G., *Practica Syndicatus, cum theorica...*, Venetiis, 1574, fol. 53.

cum tortura est illa quae confessionem validat...⁷⁴. Ma nel *Regnum* la questione aveva trovato, secondo Basilicò, una soluzione normativa con una prammatica del viceré Marco Antonio Colonna del 1576, con la quale si riconosceva un elevato grado di credibilità alla confessione resa sotto tortura.⁷⁵ L'atto normativo, pur nella sua genericità, viene comunque utilizzato da Basilicò come fonte giustificativa per una sentenza della Regia Gran Corte con la quale si condannava a pena ordinaria un falsario di monete che per tre volte aveva revocato le confessioni rese sotto tortura. Seguendo, infatti, l'opinione di Jacopo Menochio, secondo cui confessio ficta a lege recepta tantum operetur quantum vera,⁷⁶ la dottrina isolana con un'abile operazione interpretativa, ritrova nell'atto viceregio il riconoscimento espresso della finzione giuridica per la quale *habetur illa negatio ratificationis pro ratificatione*.⁷⁷

Nella stessa *decisio*, come sovente accade nella raccolta, al fine di completare l'analisi di un determinato istituto si descrive un altro *casus*, grazie al quale sono delineati ulteriori punti controversi che riguardano la disciplina della tortura.

Basilicò prende le mosse dal caso di un reo accusato di aver somministrato del veleno al fratello. Sottoposto a tortura, viene colto da malore e riportato in carcere per un congruo lasso di tempo, al termine del quale la difesa chiede che si abbia per purgata la tortura stante il malore dell'imputato. Il Fisco invece propende per la continuazione dei tormenti, opponendo che non poteva darsi per svolta una tortura non portata effettivamente a termine, anche in ragione del fatto che la sincope da cui era stato colpito il reo non lo poneva in pericolo di vita, ma soprattutto per l'atrocità del delitto in questione, che pretendeva una condanna certa. Alla fine la Regia Gran Corte, aderendo a quest'ultima tesi, ordina che si prosegua nei tormenti.

Il principio basilare anche in tema di tortura pare essere che "totum vero quod ad torturam pertinet, prudentiae arbitroque iudicis remissum est", ma tale arbitrio comunque "...vero intelligitur non libere et absolute ad iudicis voluntatem, cervicemque sed ad iuris et aequitatis terminos collineatur...".⁷⁸ Spetta alla dottrina far apparire l'arbitrio del giudice non illimitato, delineandone i confini.⁷⁹

⁷⁴ Basilicò (cit. 1), decisio VIII, fol. 125b. A sostegno di tale tesi viene citato Zanger, J., *Tractatus duo: unus de exceptionibus alter de quaestionibus seu Torturis rerum...*, Amstelodami, 1643, fol. 580.

⁷⁵ *Costituzioni Prammaticali del Regno di Sicilia fatte sotto il fedelissimo governo dell'Illustrissimo ed Eccellentissimo Vicerè, Luogotenente et Capitano Generale Il Signor M.A. Colonna...*, Panormi, 1583, fol. 29 La prammatica si inquadra all'interno della politica repressiva del viceré Marco Antonio Colonna, volta soprattutto a combattere l'impunità goduta da banditi e forgiudicati. Questa era causata dalla protezione ad essi accordata dalla nobiltà siciliana in cambio di preziosi favori consistenti nella commissione di crimini efferati. Sul tema si veda Giarrizzo, G., *La Sicilia dal Cinquecento all'Unità d'Italia, Storia d'Italia, XVI, La Sicilia dal Vespro all'Unità d'Italia*, Torino, 1989, p. 238 ss.

⁷⁶ Cfr. Menochio, J., *De praesumptionibus, Coniecturis, signis et indiciis*, Venetiis, 1609, fol. 77.

⁷⁷ Basilicò (cit. 1), decisio VIII, fol. 125. Sul punto, Giurba, *Consilia seu decisiones* (cit. 52), fol. 357, cita la medesima situazione del contumace, anche lui considerato confesso sempre in virtù di una finzione giuridica.

⁷⁸ Basilicò (cit. 1), fol. 116a-b..

⁷⁹ Sui limiti che i giuristi elaborano, con riferimento alla tortura regolata, la quale spesso si contrappone alla tortura praticata si veda Sbriccoli, M., *Tormentum idest torquere mentem. Processo inquisitorio e interrogatorio per tortura nell'Italia comunale*, J.-C. Maire Vigueur, A. Parravicini Bagliani (eds.), *La parola all'accusato*, Palermo, 1991, pp.30-33.

La *communis Doctorum sententia*, dunque, stabilisce che la tortura debba avere carattere residuale, "... ut deficientibus probationibus et quando veritas nullo alio modo inclarescere possit, ad ea recurratur",⁸⁰ e che comunque da essa non si possa partire nell'indagine, dovendo altresì sussistere indizi idonei che ne legittimino l'applicazione.⁸¹ La dottrina, quindi percepisce con chiarezza la natura estremamente afflittiva dell'istituto; da qui i ripetuti inviti al giudice *ad clementiam et benignitatem semper propenso, et regulato*, oltre che a non proseguire nei tormenti all'infinito. Altro aspetto che accomuna i giuristi è quello di reputare applicabile la tortura soltanto ai reati più gravi, vale a dire quelli che in caso di confessione prevedano per il reo una pena, sia ordinaria che straordinaria, non inferiore a quella corporale o della reclusione sulle regie triremi.

Ma si tratta di limiti che sembrano contrastare con la prassi giudiziaria, quantomeno del *Regnum*. Qui, come informa Basilicò, sono possibili due generi di tortura, una che attiene alle cause celebrate con rito sommario, un'altra alle cause con rito ordinario.⁸² In quest'ultimo caso, "tormentum...est leve, et iuxta iuris communis dispositionem, nec mediam horam excidit; nam disceptatur ex omni parte crimen, et rei defensiones discutiuntur, audiuntur assertiones, examinantur testium dicta", la tortura dunque, non è l'unico mezzo di prova e soprattutto ad essa si ricorre raramente, ed in presenza di precedenti indizi.⁸³ Ma nonostante, l'autore voglia sottolineare che "...ita inconcussa praxi M.R.C. servatur et apud nostra Tribunalium receptum est...",⁸⁴ in tutta la *decisio*, o per meglio dire in tutta la raccolta, la prassi giudiziaria siciliana restituisce una realtà differente, più aderente alla oramai diffusissima procedura straordinaria *ex abrupto*.⁸⁵

In quasi tutte le *decisiones*, infatti, la tortura appare come il mezzo di ricerca della prova più diffuso, il vero punto di avvio dell'indagine giudiziale da cui cercare altri indizi utili alla condanna del reo.⁸⁶ Nella sua esecuzione dominano elementi di tipo fattuale sulla cui definizione centrale è l'intervento del giudice. Per tale via si può sottoporre a tortura anche oltre le tre volte usuali nel regno, perché ad esempio in una di queste il tormento viene reputato particolarmente breve.⁸⁷ Allo stesso modo,

⁸⁰ Basilicò, fol.116a.

⁸¹ Sugli indizi precedenti che secondo la dottrina legittimano l'imposizione della tortura cfr. Pennington, K., *Torture and Fear. Enemies of Justice*, *Rivista di diritto comune*, 19 (2008), pp. 203-242, consultabile *on line* <http://faculty.cua.edu/pennington.TortureEssay.htm>.

⁸² Sono i due modi di procedere, sommario ed ordinario, previsti dal Rito alfonsoino, Alfonso, Capp. 141-142, F. Testa, (eds.), *Capitula I* (cit. 6), fol. 254. Ad esse si affiancherà la procedura *ex abrupto*, la quale fin dal Cinquecento si diffonderà a tal punto da divenire la prassi più utilizzata nel regno. Su questo tema si veda diffusamente Sorice, R., "...*Quae omnia bonus iudex considerabit...*" *La giustizia criminale nel Regno di Sicilia (secolo XVI)*, Torino, 2009, pp. 64 ss. E la bibliografia ivi citata.

⁸³ Basilicò (cit. 1), *decisio VIII*, fol. 129.

⁸⁴ Basilicò (cit. 1), *decisio VIII*, fol. 129b.

⁸⁵ Non è un caso che l'autore di gran lunga più citato nella raccolta, quando si tratta di tortura nel *Regnum*, sia proprio il catanese Mauro Burgio che nella sua opera *Methodi criminalis de modo procedendi ex abrupto centuria prima*, Panormi, 1646, descrive dettagliatamente il rito sommario.

⁸⁶ In realtà, Basilicò ben si guarda dal delineare gli indizi necessari per giungere all'applicazione della tortura. Se da una parte, dunque, sono genericamente richiesti *legitimis indiciis*, dall'altra la concreta valutazione di questi è sempre lasciata al giudice, infatti "arbitrium vero iudici est, quae indicia sint sufficientia ad torturam, cum de his certa regula dari non possit..."; Basilicò (cit. 1), *decisio VIII*, fol. 121b.

⁸⁷ Basilicò (cit. 1), *decisio VIII*, fol. 123a, cita, a tal proposito, un esempio in cui proprio in ragione della brevità del primo tormento, la Regia Gran Corte ordina di sottoporre per la quarta volta a tortura un reo di omicidio su mandato.

decisiva è la valutazione delle circostanze del delitto fatta dal giudice; così la tortura è applicabile anche alla fattispecie di un furto di beni di modesto valore, qualora ad esempio, venga computata come circostanza aggravante la violenza, poiché in tale caso “...non punitur furtum, sed qualitas adiecta furto.”⁸⁸ Si può, da ultimo, torturare il reo di reati punibili con pena pecuniaria o addirittura in cause civili, qualora si riscontri la presenza di un possibile reato connesso.⁸⁹

La dottrina, quindi guida l’operare del giudice in un campo di importanza rilevante nella penalistica che è quello della qualificazione giuridica della fattispecie criminosa. Questo implica necessariamente il delineare le figure stesse di reato al fine di ascrivergli i comportamenti dei trasgressori. Si tratta, come è evidente, di un passaggio essenziale per addivenire alla pena da applicare.

Da un osservatorio privilegiato come è quello della seconda metà del Seicento, Basilicò costruisce, nella sua raccolta di *decisiones criminales*, un percorso fatto di incroci costanti, fin dalla scelta delle tematiche da trattare, tra la dottrina di diritto comune e la giurisprudenza siciliana. La prima fornisce soluzioni, la seconda dà conto della loro effettiva applicazione nel *Regnum*. Questo incontro produce l’esito particolare di fondere i due piani, ma allo stesso tempo, di coglierne le eventuali divaricazioni ed è proprio in queste pieghe che si ritrova l’ordinamento giudiziario siciliano. Attraverso il costante riferimento a giuristi patri quali Mastrillo o Giurba, ed alla prassi giudiziaria del *Regnum*, Basilicò mostra come e quanto le riflessioni dei dottori di diritto comune siano effettivamente condivise dalla dottrina siciliana oltre che applicate nei tribunali dell’Isola. Da tale percorso viene fuori il ritratto di un ordinamento giudiziario che in campo penale appare caratterizzato da un elevato livello di “extraordinarietà”, nel sistema probatorio, nella qualificazione della condotta criminosa e nella quantificazione della pena da irrogare. Vero perno del sistema è il giudice, il cui *arbitrium* risulta in definitiva la vera costante nell’applicazione del diritto. La dottrina si impegna a creare un armamentario di regole per far apparire tale *arbitrium* non mero o quantomeno contornato da argini. Ma queste, che si traducono in garanzie per il reo rimangono puramente teoriche e crollano infatti, di fronte a una delle finalità primarie dello Stato, funzionale anche alla sua conservazione, vale a dire la punizione certa dei delitti. Ecco che quando un ostacolo si frappone tra la verità processuale, sempre cercata, e quella fattuale, l’intervento dell’*arbitrium* risulta giustificato, oltre che necessario, per realizzare il preminente fine repressivo.

Bibliografia

⁸⁸ Basilicò (cit. 1), decisio VIII, fol. 121b. In particolare, sulla possibilità per il giudice di punire con pena arbitraria il reo di furto, si vedano le riflessioni di Alessi, G., *Furto e pena. Aspetti del dibattito nel tardo diritto comune*, *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 2 (1973), p. 544.

⁸⁹ In questa ultima occasione, Basilicò non cita a sostegno dell’estensione della tortura anche nelle cause civili, casi tratti dalla giurisprudenza siciliana, quanto piuttosto dall’affine prassi napoletana così come riportata da Riccio, G.-L., *Decisiones aurei curii archiepiscopalis neapolitani, in quibus praxis rerum civilium, criminalium, & ecclesiasticarum in eadem Curia tractatarum dilucide continetur*, Venetiis, 1647, fol. 27. Ma soprattutto, Guazzini, S., *Tractatus ad defensam inquisitorum, carceratorum, reorum, & condemnatorum super quocunque crimine...Liber primus et tomus secundus*, Venetiis, 1649, fol. 80a, in cui l’autore chiarisce che si può addivenire alla tortura anche nelle cause civili *in suspecto de occultatione bonorum*, fornendo gli esempi del tutore nei confronti dei beni del pupillo o della madre tutrice dei beni dei figli.

- Alessi Palazzolo, G., *Prova legale e pena. La crisi del sistema tra Evo Medio e Moderno*, Napoli 1979.
- "Furto e pena. Aspetti del dibattito nel tardo diritto comune", in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 2 (1973), pp. 535-605.
- Ascheri, M., *Tribunali Giuristi e Istituzioni dal medioevo all'età moderna*, Bologna 1989.
- Basilicò, G., *Decisiones criminales Magnae Regiae Curiae Regni Siciliae. Quibus adiectae sunt insigniores quaestiones ad materias decisum pertinentes*, Madriti 1669.
- Baviera Albanese, A., "L'ufficio di Consultore del Vicerè nel quadro delle riforme dell'organizzazione giudiziaria del secolo XVI in Sicilia", in *Rassegna degli Archivi di Stato*, 1960, ora in EAD., *Scritti minori*, Soveria Mannelli (CZ), 1992.
- Bellabarba, M., *La giustizia nell'Italia moderna*, Bari 2008.
- Birocchi, I., "La formazione dei diritti patri nell'Europa moderna tra politica dei sovrani e pensiero giuspolitico, prassi ed insegnamento", in *Il Diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX). Atti del Convegno internazionale, Alghero, 4-6 novembre 2004, a cura di I. Birocchi e A. Mattone*, Roma 2006, pp. 17-73.
- *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Torino 2002.
- Bohier, N., *Decisiones Burdegalenses summa diligentia et eruditione collectae, et explicatae...*, Venetiis 1603.
- Burgio, M., *Methodi criminalis de modo procedendi ex abrupto centuria prima*, Panormi 1646.
- Calasso, F., *Introduzione al diritto comune*, Milano 1970.
- Calvino, G.C., *De aequitate tractatus nouus vsuque receptissimus liber secundus. ... Auctore Iulio Caesare Caluino*, Mediolani 1643.
- Caracciolo, O., *Decisiones curiae Pretoris Felicis Urbis Panormi*, Panormi 1641.
- Caroni, P., "Statutum et silentium. Viaggio nell'entourage silenzioso del diritto statutario", in *Archivio Storico Ticinese*, 118 (1995), pp.134-146.
- Carpzov, B., *Jurisprudentia forensis romano saxonica secundum ordinem constitutionum D. Augusti electoris Saxoniae...*, Lipsiae 1644.
- Cesino Foglietta, J., *Pragmaticae Regni Siciliae*, II, Panormi 1700.
- Claro, G., *Iulii Clari Alexandrini...Sententiarum receptarum, Liber Quintus in Iudicii criminalis Tractatus*, Venetiis 1587.
- Cocchiara, M.A., *Diritto e Cultura nella Sicilia Medievale e Moderna. Le edizioni giuridiche siciliane (1478-1699)*, prefazione di Andrea Romano, Soveria Mannelli (CZ) 1994.
- Coing, H. (ed.), *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte*, vol. I-III/3, München 1873-1986.
- "Die europäische Privatrechtsgeschichte der neueren Zeit als einheitliches Forschungsgebiet: Probleme und Aufbau", in *Ius commune* 1 (1967), pp.1-33.
- Conversano, M., *Commentaria super ritu regni Siciliae ... a Marcello Conversano collecta*, Panormi 1614.
- Cordero, F., *Riti e Sapienza del diritto*, Bari 1985.
- Cortese, E., *Sulla scienza giuridica a Napoli tra Quattro e Cinquecento* in *Scuola, diritto e società nel mezzogiorno medievale d'Italia*, I, M. Bellomo (ed.), Catania 1985, ora in *Scritti*, I. Birocchi e U. Petronio (eds.), Spoleto 1999, pp. 105-132.

- Costitutioni Prammaticali del Regno di Sicilia fatte sotto il fedelissimo governo dell'Illustrissimo ed Eccellentissimo Vicerè, Luogotenente et Capitano Generale Il Signor M.A. Colonna...*, Panormi 1583.
- Cravetta, A., *Consilia d. Aymonis Crauettae a Sauillano ex Genoliae do. Causidicis omnibus longe utilissima ..*, Lugduni 1543.
- Cumia, G., *In ritus magnae regiae curiae ac totius regni Siciliae curiarum Commentaria, praxisque super eiusdem Magnae Regiae Curiae ritibus [...]*, Panormi 1578.
- *Practica Syndicatus, cum theorica...*, Venetiis 1574.
- Cutelli, M., *Codicis legum sicula rum libri quatuor....*, Messanae 1622.
- Deciani, T., *Tractatus criminalis d. Tiberii Deciani...omnibus plane cum in foro, tam in scholis versantibus, non minus necessarius quam utilis. Tomus secundus*, Taurinorum 1593.
- De Leon, F.J., *Decisiones sacrae regiae audientiae Valentinae...Tomus Secundus*, Matrini 1625.
- De Luca, G.B., *Theatrum veritatis et iustitiae, Tomus XV*, Venetiis 1759.
- De Napoli, A., *Decisiones tribunalis magnae regiae curiae sedis plenae Regni Siciliae in causis possessorii pro successione principatus Castri, & terrae Cassari, marchionatus terrae Sortini*, Panormi 1780.
- Dexart, G., *Selectarum iuris conclusionum in sacro regio Sardinensi praetorio digestarum et decisarum centuria*, Neapoli 1646.
- Del Castillo, G.F., *Decisionum Tribunalis Consistorii Sacrae Regiae Conscientiae Regni Siciliae*, Panormi 1613.
- Del Pozzo, P., *De Syndicatu. Celeberrimi necnon peritissimi I. V. interpretis summique practici d. Paridis de Puteo Neapolit. In materiam syndacatus omnium officialium tractatus... una cum apostillis d. Benedicti Vada...*, Venetiis 1556.
- Di Blasi, F.P., *Pragmaticae Sanctiones Regni Siciliae*, III, Panormi 1791.
- Di Chiara, F., "The Judge in the Seventeenth century: a royal official between legislation, doctrine and case law. The Sicilian case", in *Proceedings of the 16th International Conference on the History of Concepts, Bilbao 29-31 August 2013*, DOI: <http://dx.doi.org/10.1387/conf.hcg2013.2 Bilbao 2013>, pp. 277-283.
- "Fonti per una storia dei Grandi Tribunali in Sicilia: le decisiones di Garsia Mastrillo (1606-1624)", in *Archivio Storico Siciliano*, sr. IV, 32 (2006), p. 95-110.
- Durand, B. *Arbitraire du juge et consuetudo delinquendi: la doctrine pénale en Europe du XVI an XVIII siècle*, Montpellier 1993.
- Duve, T., "Von der Europäischen Rechtsgeschichte zu einer Rechtsgeschichte Europas in globalhistorischer Perspektive", in *Rechtsgeschichte* 20 (2012), p. 18-71.
- Farinacci, P., *Praxis et theorica criminalis...Cum summaris et indice ne dum principalium sed etiam rerum ac sententiarum selectarum locupletissimo*, Venetiis 1609.
- Fiorelli, P., "Confessione (storia)", in *Enciclopedia del Diritto* 8, Milano 1961, pp. 864-870.
- *La tortura giudiziaria nel diritto comune*, 2 voll., Milano 1954.
- Follerio, P., *Practica criminalis d. Petri Follerii...dialogice contexta, secundum dispositionem Capitulum, Constitutionum, Pragmaticarum et Rituum Regni Neapolitani*, Venetiis 1557.
- Gallo, C.D, Oliva, G., *Gli annali della città di Messina. Nuova edizione...*, 6 v., Messina 1877-1893 (rist. Sala Bolognese 1980).

- Giarrizzo, G. *La Sicilia dal Cinquecento all'Unità d'Italia, Storia d'Italia, XVI, La Sicilia dal Vespro all'Unità d'Italia*, Torino 1989.
- Giurba, M., *Consilia seu decisiones criminales*, Messanae 1626.
- Lucubrationum...in omne ius municipale quod statutum appellant Senatus Populique Messanensis...*, Messanae 1620.
- Decisionum novissimae Consistorii Sacrae Regiae Conscientiae Regni Siciliae*, Messanae 1616.
- Gorla, G., "I Tribunali Supremi degli Stati italiani. fra i secc. XVI e XIX, quali fattori della unificazione del diritto nello Stato e della sua uniformazione fra Stati (Disegno storico-comparatistico)", in *La formazione storica del diritto moderno in Europa*, I, Firenze 1977, pp. 445-532.
- Grammatico, T., *Consilia criminalia et fiscalia... Vota eiusdem relata in regio Collateranensi concilio...*, Lugduni 1566.
- Gregorio, R. *Considerazioni sopra la storia di Sicilia dai tempi normanni sino ai presenti*, Reale stamperia, Palermo 1805-1816, rist. an. a cura di A. Saitta, 3 vol. Palermo 1972.
- Guazzini, S., *Tractatus ad defensam inquisitorvm, carceratorvm, reorvm, & condemnatorum super quocunqve crimine...Liber primus et tomus secundus*, Venetiis 1649.
- Intriglioli, N., *Decisionum aureae Magnae Regiae Curiae Regni Siciliae*, Panormi 1609.
- Koenigsberger, H.G., *Il governo della Sicilia sotto Filippo II di Spagna*, London 1951, ora in *The Practice of Empire*, Ithaca- New York 1969.
- Koschaker, P., *Europa und das römische Recht*, Monaco 1958.
- Krynen, J. « Qu'est-ce qu'un Parlement qui représente le roi? », in *Exceptiones iuris: Studies in Honor of André Gouron*, ed. B.Durand-L. Mayali, Berkeley 2000, pp. 353-366.
- La Mantia, V., *Storia della legislazione civile e criminale di Sicilia, II*, Palermo 1866.
- Lacchè, L., "Ordo non servatus". Anomalie processuali, giustizia militare e "specialia" in Antico Regime", in *Studi Storici* 29 (1988) pp. 360-384.
- Levy, J. Ph., "L'évolution de la preuve des origines à nos jours" in *La preuve. Moyen age et temps modernes*, deuxième partie, Bruxelles 1965, pp. 1-70.
- Lombardi, L., *Saggio sul diritto giurisprudenziale*, Milano 1967.
- Mancuso, F., "Per la storia della motivazione della sentenza nei secoli XVI/XVIII (Note a margine a studi recenti con il testo di una sentenza del 1229)", in *Rivista Trimestrale di diritto e procedura civile*, XLIX (1995), pp.89-110.
- Marchetti, P., *Testis contra se. L'imputato come fonte di prova nel processo penale dell'età moderna*, Milano 1994.
- Mascardi, G., *Conclusiones omnium probationum ac quaestionum quae in utruque foro quotidie versantur...Taurinorum* 1590.
- Massetto, G.P., *Saggi di storia del diritto penale lombardo (sec XVI-XVIII)*, Milano 1994.
- "Sentenza" (diritto intermedio), voce, *Enciclopedia del diritto*, Milano 1989, vol XLI, pp. 1200-1245.
- *Un magistrato e una città nella Lombardia spagnola. Giulio Claro pretore a Cremona*, Milano 1985.
- Mastrillo, G., *Decisiones Consistorii Sacrae Regiae Conscientiae Regni Siciliae*, Panormi 1606.

- Meccarelli, M., *Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune*, Milano 1998.
- Menochio, J., *De arbitriis iudicium quaestionibus et causis*, Venetiis 1624.
- *De praesumptionibus, Coniecturis, signis et indiciis*, Venetiis 1609.
- Milanese, F., *Aureae decisiones Regiae Curiae Regni Siciliae*, vol. I e II, Venetiis 1593.
- Miletti, M.N., *Tra equità e dottrina. Il Sacro Regio Consiglio e le «Decisiones» di V. de Franchis*, Napoli 1995.
- *Stylus iudicandi. Le raccolte di "decisiones" del Regno di Napoli in età moderna*, Napoli 1995.
- Mira, G.M., *Bibliografia siciliana*, Palermo 1875,
- Muta, M., *Commentaria...in antiquissimas felicis Senatus populi que panormitani consuetudines*, Panormi 1644.
- *Capitulorum regni Siciliae ... lucubrationum*, tt. VI, Panormi 1605-27.
- *Regni Siciliae pragmaticarum sanctionum...*, Panormi 1622.
- *Decisiones novissimae Magnae Regiae Curiae supremisque magistratus Regni Siciliae*, Panormi 1619.
- Napoli, M.T., "Mastrillo Garsia", in *Dizionario biografico degli italiani*, 72 (2008), p. 55-59.
- Nigido-Dionisi, G., *L'Accademia della Fucina di Messina (1639-1678) ne' suoi rapporti con la storia della cultura in Sicilia*, Catania 1903.
- Orlando, D., *Biblioteca di antica giurisprudenza siciliana*, Palermo 1851.
- Osler, D.J., *Jurisprudence of the Baroque. A census of Seventeenth century Italian legal imprints*, Frankfurt am Main 2006.
- "The Myth of European Legal History", in *Rechtshistorisches Journal* 16 (1997), pp.393-410.
- Pasciuta, B., "Le fonti giudiziarie del Regno di Sicilia tra tardo Medioevo e prima Età Moderna: le magistrature centrali" in *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna (Atti del Convegno di Studi, Siena, Archivio di Stato, 15-17 settembre 2008)*, a cura di A. Giorgi, S. Moscardelli e C. Zarrilli, Ministero per i beni e le attività culturali direzione generale per gli archivi, Siena 2012, pp. 315-330.
- *Placet regie maiestati. Itinerari della normazione nel tardo medioevo siciliano*, Torino 2005.
- *In regia curia civiliter convenire. Giustizia e città nella Sicilia tardomedievale*, Torino 2003.
- Pasciuta, B, Di Chiara, F., «Mastrillo Garsia», in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M. N. Miletti (ed.), Bologna 2013, vol. II, p. 1304-1305.
- Pastore, A., Rossi G. (ed.), *Paolo Zacchia. Alle origini della medicina legale 1584-1659*, Milano 2008.
- Pennington, K., "Torture and Fear. Enemies of Justice", in *Rivista di diritto comune* 19 (2008), pp. 203-242.
- Prosperi, A., *Delitto e perdono. La pena di morte nell'orizzonte mentale dell'Europa cristiana. XIV-XVIII secolo*, Torino 2013.
- Riccio, G.L., *Decisiones aurei curii archiepiscopalis neapolitani, in quibus praxis rerum ciuiliū, criminalium, & ecclesiasticarum in eadem Curia tractatarum dilucide continetur*, Venetiis 1647.
- Roberti, M., «Lodovico Antonio Muratori e il tramonto del diritto comune», in *Rivista di Storia del diritto italiano* 1936, pp. 12-36.

- Romano, A., “La Regia Gran Corte del Regno di Sicilia”, in *Case Law in the Making. The Techniques and Methods of Judicial Records and Law Reports*, vol. 1, ed. A. Wijffels, Duncker & Humblot, Berlin 1997, pp. 111-161.
- “Tribunali, giudici e sentenze nel Regnum Siciliae (1130-1516)”, in J.-H. Baker (ed.), *Judicial records, law reports and the growth of the Case-law*, Berlin 1997.
- Salvioli, G., *Storia della procedura civile e criminale*, in P. DEL GIUDICE, *Storia del diritto italiano*, Milano 1927.
- Savelli, R., «Tribunali “decisiones” e giuristi: una proposta di ritorno alle fonti» in *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, a cura di G. Chittolini-A. Mohlo-P. Schiera (cur.), Bologna 1994, pp. 397-421.
- Censori e giuristi. Storie di libri, di idee e di costumi (secoli XVI-XVII)*, Milano 2011.
- Sbriccoli, M., *Giustizia criminale in Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, a cura di M. Fioravanti, Roma-Bari 2002, pp. 163-205.
- “*Tormentum idest torquere mentem*. Processo inquisitorio e interrogatorio per tortura nell’Italia comunale”, in *La parola all’accusato*, J.C.M. Vigueue- A. Parravicini Bagliani (ed.), Palermo 1991, pp.17-32.
- *L’interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi dell’età comunale*, Milano 1969.
- Schnapper, B., “Les peines arbitraires du XIIIe an XVIIIe siècle” in *Tijdschrift voor Rechtsgeschiedens* 41 (1973), pp. 237-277.
- Sciuti Russi, V., *Il governo della Sicilia in due relazioni del primo Seicento*, Napoli 1984.
- Astrea in Sicilia. Il ministero togato nella società siciliana dei secoli XVI e XVII*, Jovene, Napoli 1983.
- Sorice, R., “...*Quae omnia bonus iudex considerabit...*”. *La giustizia criminale nel Regno di Sicilia (secolo XVI)*, Torino 2009.
- Surdi, G.P., *Decisiones sacri Mantuani Senatus, a Ioanne Petro Surdo Casalensi iurecons...Liber primus*, Venetiis 1615.
- Taruffo, M., “L’obbligo di motivazione della sentenza civile tra diritto comune e illuminismo”, in *La formazione storica del diritto moderno in Europa, Atti del III Congresso Internazionale della Società italiana di storia del diritto*, Firenze, II pp. 599-633.
- Testa, F. (ed.), *Capitula regni Siciliae*, tt. II, Felicella, Panormi (rist. an. a cura di A. Romano, Saveria Mannelli (CZ) 1999).
- Tomás Y Valiente, F., *El derecho penal de la Monarquía Absoluta (siglos XVI-XVII-XVIII)*, Madrid 1969.
- Trasselli, C., *Da Ferdinando il Cattolico a Carlo V. L’esperienza siciliana 1475-1525*. Vol. I, Saveria Mannelli (CZ) 1982.
- Wijffels, A., «*Orbis exiguus*. Foreign legal authorities in Paulus Christianaeu’s Law Reports» in *Ratio decidendi: guiding principles of judicial decisions. Vol 2: ‘Foreign’ Law*, Berlin, 2010, pp. 37-62.
- Zacchia, P., *Quaestiones medico-legales. Accedunt interpolationes, & auctaria ex novis inventis, & observationibus recentiorum auctorum cura Joannis Danielis Horstii ... Tomus primus*, Romae 1621.
- Zanger, J., *Tractatus duo: unus de exceptionibus alter de quaestionibus seu Torturis rerum...*, Amstelodami 1643.